



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO - LOTTO 1



Gruppo di progettazione:
Geom. Giovanni Agliata
Geom. Giovanni Fusaro
Ing. Giuseppina Riccio
Prof. Ing. Angelo Leopardi

Elaborato:

EL.20

Titolo:

Capitolato Speciale d'Appalto

Scala:

/

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione	Aprile 2022			
1	Prima Revisione	Ottobre 2022			
2	Seconda Revisione	Dicembre 2022			

C.S.P.

Geom. Giovanni Agliata

Il Progettista

Ing. Fabrizio Chiocchio
(Resp. Ingegneria)

Il R.U.P.

Arch. Domenico Silvestro

SEZIONE A	5
NORME GENERALI.....	5
ART. 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, SCOPO DELL'APPALTO DI LAVORI E NORME APPLICABILI	5
ART. 2 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI DELL'APPALTO	5
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO	10
ART. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 6 CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI IN APPALTO	11
ART. 7 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	12
ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	13
ART. 11 GARANZIE, QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	14
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA	17
ART. 13 CONSEGNA DELL'APPALTO.....	19
ART. 14 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO	20
ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE	23
ART. 17 PENALI	24
ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE	26
ART. 19 PIANO DEI LAVORI	27
ART. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	27
ART. 21 RISERVE DELL'APPALTATORE	28
ART. 22 ACCORDO BONARIO	30
ART. 23 RECESSO	30
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	30
ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	32
ART. 26 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI	32
ART. 27 CLAUSOLE DI MANLEVA	33
ART. 28 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	34
ART. 29 CANTIERI, ATTREZZI, SEDI OPERATIVE, PERSONALE E SPESE	37
ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39

ART. 31	PAGAMENTI IN ACCONTO	39
ART. 31BIS	REVERSE FACTORING	41
ART. 32	CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO	42
ART. 33	RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	43
ART. 34	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO	43
ART. 35	CESSIONE DEI CREDITI	43
ART. 36	LAVORI A CORPO	43
ART. 37	LAVORI A MISURA.....	44
ART. 38	LAVORI IN ECONOMIA	44
ART. 39	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	45
ART. 40	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA.....	46
ART. 41	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	47
ART 41 BIS	MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE	48
ART. 42	DIREZIONE DEI LAVORI	50
ART. 43	ESPROPRIAZIONI.....	50
ART. 44	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	50
ART. 45	MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI	51
ART. 46	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	51
ART. 47	VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI.....	52
ART. 48	NORME DI SICUREZZA GENERALI	52
ART. 49	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	53
ART. 50	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	53
ART. 51	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	54
ART. 52	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	55
ART. 53	BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	56
ART. 54	SUBAPPALTO	57
ART. 55	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	58
ART 55 BIS	VERIFICHE E COLLAUDI.....	58
ART. 56	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	59
ART. 57	CONTO FINALE	60
ART. 58	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	60
ART. 59	TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE	61

ART. 60	OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO.....	61
ART. 61	VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO	62
ART. 62	RELAZIONE DI COLLAUDO	62
ART. 63	OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO	63
ART. 64	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA	63
ART. 65	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	64
ART 65 BIS	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	72
ART. 66	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE.....	73
ART. 67	CUSTODIA DEL CANTIERE	73
ART. 68	CARTELLI DI CANTIERE	73
ART. 69	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	74
ART. 70	PRIVACY E RISERVATEZZA	74
ART. 71	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	74
ART. 72	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	75
ART. 73	MISCELLANEA	76
SEZIONE B	77
TITOLO I	77	
MODALITÀ ESECUTIVE DELL'APPALTO E RELATIVE PRESCRIZIONI		77
ART. 74	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE	77
ART. 75	OBBLIGO DI COLLABORAZIONE	77
ART. 76	OBBLIGO DI RISULTATO - RINUNCIA AD ECCEZIONI	77
ART. 77	OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL'APPALTO	78
ART. 78	OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITÀ E REGOLATORI	78
ART. 79	OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ'	80
ART. 80	OBBLIGHI DERIVATI DAL RAPPORTO DI LAVORO	81
ART. 81	OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'OFFERTA TECNICA.....	82
ART. 82	OBBLIGHI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI	83
ART. 83	ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	87
TITOLO II	90	
ESECUZIONE LAVORI		90
ART. 84	DIMENSIONAMENTO RISORSE IN BASE ALLA NATURA DELL'APPALTO.....	90
ART. 85	DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA	90

ART. 86	AFFIDAMENTO DELLE COMMESSE DI LAVORI	92
ART. 87	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	93
ART. 88	CONTROLLI IN CORSO D'OPERA	94
ART. 89	SEDI OPERATIVE.....	96
ART. 90	PERSONALE IMPIEGATO.....	96
ART. 91	COMPOSIZIONE TIPOLOGICA SQUADRA E DOTAZIONI	97

SEZIONE A

NORME GENERALI

ART. 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, SCOPO DELL'APPALTO DI LAVORI E NORME APPLICABILI

- 1.1 La GORI S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2 Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3 Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici.
- 1.4 Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la GORI S.p.A. ha la necessità di eseguire i lavori oggetto del presente appalto.
- 1.5 Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

ART. 2 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI DELL'APPALTO

- 2.1 Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.A.;
 - **Contratto:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore in segno di accettazione integrale e incondizionata, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'Appalto o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: "Bando" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o ogni altro documento ed elaborato facente parte del progetto posto a base di gara, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Appaltatore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;
 - **Operatore Economico o Appaltatore o Appaltatrice o Impresa:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente;

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- **Parte:** si intende la Committente ovvero l'Appaltatore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e l'Appaltatore;

- 2.2 Per quanto non previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ("Capitolato" o "C.S.A."), si rinvia nell'ordine: (i) agli Elaborati a base dell'Appalto, (ii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iii) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (iv) alle disposizioni vigenti del Codice Civile.
- 2.3 A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4 Nel corso dell'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento economico e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5 Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dall'Appaltatore.
- 2.6 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'Appalto, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.
- 2.8 L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
- 2.9 L'assunzione del contratto implica l'accettazione e la conoscenza dei luoghi in cui si va ad intervenire nonché dei regolamenti comunali provinciali o demaniali.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

- 3.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di qualsiasi diametro, nonché sugli edifici delle sedi e degli impianti gestiti dalla GORI S.p.A. nei territori dei Comuni ricadenti nel Lotto n. 1, dell'Ambito Distrettuale Sarnease – Vesuviano, e più precisamente nel territorio dei comuni di:

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant'Agnello, San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Carità, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense;

con impiego di manodopera specializzata, idonee attrezzature, automezzi e forniture occorrenti, nonché di tutte le attività necessarie per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, comunicazioni agli Enti e quant'altro occorre per l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti servizi, nel rispetto degli standard qualitativi e dei tempi di intervento fissati negli elaborati di progetto.

Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte di quanto indicato negli Ordini di Lavoro, nei disegni e nelle descrizioni delle opere, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'appaltatore di eseguire le suddette opere complete in ogni parte e funzionali alla loro destinazione.

3.2 L'Appalto comprende, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori (nel seguito DL), l'esecuzione dei seguenti interventi nei comuni dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie di qualsiasi diametro e materiale, ivi comprese le infrastrutture acquedottistiche ancora in gestione alla Regione Campania, ma affidate a GORI per le riparazioni;
- b. pronto intervento diurno, notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente alle attività connesse con il Servizio Idrico Integrato;
- c. rifunionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di tratti di rete idrica e fognaria, realizzazione di nuovi tratti di canalizzazioni di reti idriche e reti fognarie;
- d. realizzazione di allacci delle utenze alle reti idriche e fognarie;
- e. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifunionalizzazione, ricostruzione, risanamento strutturale e riattamento da realizzarsi sui manufatti di pertinenza degli impianti idrici, fognari e di depurazione gestiti da GORI S.p.A. ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese – Vesuviano;
- f. esecuzione delle opere di carpenteria metallica, in alluminio, acciaio inox (304-316-316L) ed acciaio strutturale (S355 - S275 - S235 etc.), comprese le attività di riparazione di infissi metallici, in lega di alluminio o in pvc;
- g. tutte le azioni necessarie all'acquisizione dei permessi richiesti per l'esecuzione degli interventi di cui ai precedenti punti.

3.3 GORI si riserva il diritto di eseguire con personale proprio e/o appartenente a sue società controllate e/o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, i lavori che riterrà opportuni in tutto il territorio di competenza dell'Appalto, in vigenza del presente contratto e si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, in vigenza del

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

presente contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice.

- 3.4 GORI si riserva la facoltà di far intervenire, mediante semplice richiesta scritta, le squadre dell'Appaltatore anche in comuni diversi da quelli oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.
- 3.5 L'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.
- 3.6 Sono compresi nell'Appalto:
- tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste negli elaborati progettuali posti a base di gara, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
 - sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive offerte dall'Appaltatore in sede di gara.
- 3.7 L'esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, l'eventuale presenza di personale GORI in cantiere non potrà essere invocata dall'Impresa a scarico delle proprie responsabilità.
- 3.8 Le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente elenco:
- a. Disfacimenti e demolizioni di pavimentazioni e massicciate stradali di ogni genere;
 - b. Scavi per il ritrovamento delle tubazioni, per la posa in opera delle tubazioni e per la costruzione di manufatti;
 - c. Opere provvisoriale per il contenimento delle pareti dello scavo di qualsiasi tipo e specie;
 - d. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, acciaio, materiali plastici ecc. nonché di pezzi speciali, giunzioni e di apparecchiature complementari ed accessorie, bullonerie e materiali di consumo, pozzetti prefabbricati, con rinfiacco in calcestruzzo per interventi su reti idriche e fognarie, comprese eventuali opere provvisoriale propedeutiche ed indispensabili per l'esecuzione dei lavori quali by-pass e aggettamenti di canali e condotti;
 - e. Fornitura e montaggio di idonei mezzi, sostegni ed impalcature per consentire l'intervento su tubazioni fuori terra;
 - f. Rinterri degli scavi, sistemazione superficiale delle terre, conferimento alle discariche controllate dei materiali, ripristino delle massicciate stradali, ripristino delle fosse e dei canali, delle pavimentazioni, compresa la fresatura ove necessario, dei pozzetti stradali, delle fognature e di quant'altro esistente nel sottosuolo, che venisse manomesso nel corso dell'esecuzione dei

lavori;

- g. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifunionalizzazione, ricostruzione, risanamento strutturale e riattamento da realizzarsi sui manufatti di pertinenza degli impianti idrici, fognari e di depurazione gestiti da GORI S.p.A. ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese – Vesuviano, con l'impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte;
- h. esecuzione delle opere di carpenteria metallica, in alluminio, acciaio inox (304-316-316L) ed acciaio strutturale (S355 - S275 - S235 etc.), quali scale, passerelle, pianerottoli, parapetti, corrimano, recinzioni, camminamenti grigliati, paratoie fisse o mobili, botole, inferriate, cancelli, serramenti, etc.) comprensive della preparazione per le successive lavorazioni di qualsiasi tipologia di verniciatura o di zincatura a caldo ad immersione. Comprese le attività di riparazione di infissi metallici, in lega di alluminio o in pvc;
- i. esecuzione e/o rifacimento dei manti impermeabilizzanti in doppio o mono-strato di guaina bituminosa da realizzarsi sulle coperture dei manufatti di pertinenza degli impianti e delle reti idriche e fognarie nonché le impermeabilizzazioni del fondo e delle pareti interne delle vasche di accumulo della risorsa idropotabile in accordo al DM 174/04 e s.m.i. e di vasche ed opere idrauliche in genere (es. manufatti di intercettazione, collettori fognari, vasche di alloggiamento pompe, etc.);
- j. Costruzione di manufatti di sezionamento, di manovra, di linea, di salto, di confluenza, opere di scavo, di ripristino della sede stradale ed altre tipologie di intervento richieste dalla DL anche per l'esecuzione di lavori in assistenza al personale della committenza per la realizzazione di interventi programmati quali, ad esempio, posa condotte, riqualificazione manufatti del S.I.I. ecc.
- k. Interventi idraulici per la riparazione, il rinnovo delle reti e delle derivazioni di utenza la nuova realizzazione di prese acqua, la relativa messa in esercizio, la realizzazione di nuovi allacci fognari che saranno eseguiti da personale specializzato, mediante l'utilizzo di apposite fasce, collari e manicotti o l'eventuale sostituzione di tratti di tubazione a mezzo dell'istallazione di giunti per il loro collegamento alla parte esistente e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Resta facoltà della Stazione Appaltante eseguire in tutti i casi gli interventi idraulici sopra richiamati facendo ricorso al proprio personale;
- l. Effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, rifacimento, manutenzione e ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in seguito ai lavori di qualsiasi natura, commissionati a qualsiasi titolo dalla DL, sia su strade aventi semplice massicciata compressa ovvero pavimentazione permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali etc.;
- m. Prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma anche con servizio in atto e quindi in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione o liquame;
- n. Prestazione di manodopera, forniture di materiali e noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori

liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;

- o. Le attività di riparazione su reti idriche e fognarie in presenza di tubazioni e componenti contenenti amianto quali:
- riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto, ivi comprese le infrastrutture acquedottistiche ancora in gestione alla Regione Campania, ma affidate a GORI per le riparazioni;
 - montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in cemento-amianto;
 - realizzazione di prese ed allacciamenti su condotte in cemento-amianto;
 - interventi di rimozione e smaltimento o messa in sicurezza di manufatti in cemento amianto (condotte, trovanti, etc.);
 - esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie alla attività di lavorazioni in presenza di amianto;

3.9 L'esecuzione dei suddetti interventi potrà avvenire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, pozzetti, camerette e impianti (allegato IV D.Lgs 81/08). Inoltre gli interventi potranno doversi eseguire all'interno di gallerie stradali, ferroviarie o direttamente in gestione a GORI. Il tutto così come dettagliato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli Elaborati di Progetto del presente Accordo Quadro. Si precisa che i materiali utilizzati dovranno sempre essere conformi a quanto prescritto nei Disciplinari Descrittivi e Prestazionali facenti parte del Progetto del presente Appalto e, in maniera specifica, agli elaborati EL.02, EL.03 ed EL.06. L'accettazione dei materiali sarà sempre subordinata alla compilazione dell'apposita scheda, il cui tipologico è riportato nell'elaborato EL.09.

3.10 Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati del progetto redatto dalla Stazione Appaltante e ritenuto dall'Appaltatore, per espressa dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

3.11 La GORI si riserva, a sua discrezione ed insindacabile scelta, di non procedere all'aggiudicazione dei lavori, senza che l'offerente possa avanzare in merito alcunché.

3.12 La Stazione si riserva di far intervenire l'Appaltatore, mediante semplice richiesta, su impianti di depurazione, diversi da quelli del Lotto di appartenenza e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.

3.13 I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati secondo quanto disposto agli Articoli 31 e 32.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

4.1 L'importo dei lavori posti a base di gara del Lotto n. 1, ammonta a complessivi euro **34.837.000,00**

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

(euro trentaquattromilionioctocottantasettemila/00) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **1.452.702,90** (euro unmilionequattrocentocinquantaduemilasettecentodue/90).

- 4.2 L'importo del Contratto è onnicomprensivo e compensa, pertanto, tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelle richiamate negli Elaborati posti a base di gara.
- 4.3 L'offerta dell'appaltatore deve tenere conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari riportate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ed amministrativi che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.
- 4.4 Gli importi relativi alle diverse tipologie di lavori previsti devono essere considerati puramente indicativi e potranno variare, in aggiunta o in diminuzione o nelle reciproche proporzioni, a seconda delle effettive esigenze della Stazione Appaltante che risulteranno nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.
- 4.5 Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attività da svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordini di Lavoro), secondo le modalità descritte nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto posti a base di gara del presente Accordo Quadro.

ART. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 5.1 Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del d. lgs. 50/2016.
- 5.2 I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi degli elaborati progettuali sono vincolanti per l'aggiudicatario per la definizione, valutazione e contabilizzazione di tutti i servizi e lavori, con l'applicazione del ribasso di gara. Per i lavori da eseguirsi sull'Isola di Capri sarà applicata una maggiorazione del 35%. Per i lavori da eseguirsi nei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense sarà applicata una maggiorazione del 15%.

ART. 6 CATEGORIE DEI LAVORI E SERVIZI IN APPALTO

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali "OG6". Il dettaglio delle prestazioni è riportato nella seguente tabella:

categoria		classifica	descrizione	importo lavori	oneri per la sicurezza	totale
OG	6	VIII	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione	€ 33'384'297,10	€ 1'452'702,90	€ 34'837'000,00

- 6.2 In ragione della natura e della specificità dell'Appalto l'ammontare delle prestazioni oggetto del contratto è da intendersi come presunto e potrà pertanto subire variazioni nell'ambito dell'importo complessivo contrattuale. Tali eventuali variazioni non potranno costituire motivo di rivalsa e/o

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

opposizione alcuna per il Contraente che sarà tenuto, in ogni caso, ad eseguire le suddette prestazioni senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale delle prestazioni medesime, nei limiti stabiliti dal presente Capitolato.

ART. 7 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

- 7.1 L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori e delle prestazioni da eseguire, nonché di tutto quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
- 7.2 L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove dovranno essere realizzate le opere e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.
- 7.3 I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza.
- 7.4 Con la stipula del Contratto d'appalto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 8.1 Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:
 - a) i Disciplinari descrittivi e prestazionali e tutti gli ulteriori elaborati facenti parte del progetto dell'Accordo Quadro posto a base di gara dalla Stazione Appaltante;
 - b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo n.81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n.81/2008;
 - c) l'Elenco prezzi unitari.
- 8.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - il D.M. n.145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - il DM n. 49/2018;
 - Il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii
- 8.3 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori stessi;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro allegato.

8.4 Fanno altresì parte del contratto, e costituiscono obbligazioni dell'Appaltatore, le relazioni e gli elaborati costituenti l'intera Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.

ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 9.1 In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art.110 del d. lgs. 50/2016;
- 9.2 Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del d. lgs. 50/2016.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

- 10.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di eleggere domicilio in uno dei Comuni in cui vengono effettuati i lavori.
- 10.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.
- 10.3 L'Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
- 10.4 Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna.
- 10.5 Il Direttore dei Lavori, o il R.U.P., ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 10.6 L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. Il direttore tecnico è pertanto responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.

- 10.7 Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
- 10.8 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
- 10.9 Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consistenza e di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 11 GARANZIE, QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 11.1 L'Appaltatore garantisce che i lavori e le prestazioni in appalto risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
- 11.2 L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. In ogni caso garantisce la loro conformità ai Disciplinari descrittivi e prestazionali di progetto EL.02 ed EL.03.
- 11.3 Il periodo di garanzia ha la durata prevista dal Contratto e/o dagli Elaborati a base dell'affidamento ovvero, in mancanza, dalla normativa pro tempore vigente, fermo restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento e/o modifica su un bene immobile già esistente. In ogni caso la garanzia sull'esecuzione degli interventi di ripristino stradale non è inferiore ad anni 2 dall'esecuzione.
- 11.4 Relativamente all'art. 1669 del Codice Civile, per gravi difetti devono intendersi non solo quelli che

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

incidono sugli elementi essenziali delle strutture, compromettendo la stabilità e la conservazione dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell'opera (ad esempio, impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione, etc.) e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano il normale godimento e la funzionalità, essendo eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.

- 11.5 Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale e/o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti, senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile.
- 11.6 Se l'Appaltatore non provvede a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente comma, tempestivamente e, comunque, entro il termine che gli è indicato dalla medesima Committente, quest'ultima può fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore tutte le relative spese, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
- 11.7 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
- 11.8 Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.
- 11.9 Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto.
- 11.10 L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
- 11.11 Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante consegna di apposite schede tecniche con congruo anticipo tenendo presente che la Direzione Lavori ha trenta giorni per effettuare le relative approvazioni. In assenza di tale approvazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori. Il modello di tali schede tecniche è riportato nell'elaborato di Progetto EL.09.
- 11.12 Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
- 11.13 I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il

termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

- 11.14 L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
- 11.15 Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
- 11.16 Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni. La Stazione Appaltante ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli dall'appalto, senza che per questo l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione
- 11.17 È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.
- 11.18 Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.
- 11.19 Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
- 11.20 Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
- 11.21 Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

- 11.22 Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere.
- 11.23 Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.
- 11.24 Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA

- 12.1 L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 12.2 Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 12.3 L'Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 12.4 L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
- a) danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;
 - b) responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche l'Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di GORI S.p.A., i fornitori dell'Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da GORI S.p.A.;
 - c) la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

del certificato definitivo di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12.5 Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:

- Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e suoi dipendenti;
- Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall'Assicurato;
- Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti;

12.6 Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

12.7 L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

12.8 L'Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.

12.9 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

12.10 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 8 del D.Lgs 50/2016, per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

Nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera, l'importo della polizza è determinato nella misura del 30% (trenta per cento) del valore dell'opera realizzata come derivante dall'importo dello Stato Finale.

12.11 L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente comma 12.10 una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

12.12 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 13 CONSEGNA DELL'APPALTO

- 13.1 L'esecuzione delle prestazioni in appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di consegna, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 13.2 Ai sensi dell'art.32, comma 13, del d.lgs. 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 13.3 Tutte le attività afferenti all'esecuzione delle prestazioni ed i lavori oggetti dell'appalto saranno attivate dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione di appositi Ordini di Lavoro (ODL), gestiti tramite il sistema informatico gestionale descritto nel Disciplinare EL.11 facente parte del Progetto posto a base di gara. L'emanazione da parte della Stazione Appaltante di tali Ordini di Lavoro (ODL) non equivale ad una "consegna parziale" delle opere che resta univocamente consegnate nell'intero complesso all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
- 13.4 Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 13.5 L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- 13.6 L'Appaltatore, qualora intenda far valere eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili. In ogni caso l'Appaltatore non potrà far valere alcuna pretesa in merito a presunte difformità fra gli elaborati di rilievo presenti nel Progetto a Base di Gara e lo stato effettivo dei luoghi, in quanto nell'ambito delle attività affidate in appalto è compresa la verifica di tale congruità. Eventuali richieste in tal senso saranno pertanto considerate inammissibili.

dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

- 14.1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale ed a perfetta regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica applicabile al momento in cui sono rese le prestazioni, nonché in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 14.2 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 14.3 L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.
- 14.4 Non costituisce esclusione né alcuna limitazione alla piena incondizionata ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore la presenza o meno sul luogo dei lavori del personale della Committente di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli nonché l'accettazione di materiali inseriti in contabilità.
- 14.5 L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
- 14.6 Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente può trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, ovvero ad altri eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino e/o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invita l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente è soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'art. 11 del presente Capitolato, ove prevista. L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra e con particolare riguardo all'operazione di compensazione, dichiara e garantisce, sin d'ora, di prestare il proprio assenso.
- 14.7 Analogamente, nel caso in cui la Stazione Appaltante sia destinataria di sanzioni amministrative e/o richieste risarcitorie per violazioni a qualsiasi titolo commesse dall'Appaltatore nell'ambito della esecuzione delle prestazioni in appalto, la Committente può trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, ovvero ad altri eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, l'importo delle spese sostenute per la regolarizzazione delle sanzioni ovvero per il soddisfacimento delle richieste risarcitorie.

- 14.8 L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante (art. 4 c.1 del DM 145/2000) che deve essere presente in cantiere per tutta la durata dell'appalto.
- 14.9 La Stazione Appaltante può esigere nel caso di gravi e giustificati motivi il cambio del rappresentante dell'appaltatore in cantiere.
- 14.10 Nel caso di richiesta di intervento immediato da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire per ripristinare eventuali difformità o situazioni che compromettono la sicurezza delle persone e delle cose.
- 14.11 Al fine di rispettare l'avanzamento programmato dei lavori e/o recuperare eventuali ritardi occorsi per cause imputabili all'Appaltatore, la Direzione lavori ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il potenziamento delle squadre, maestranze e incremento dei fronti di cantiere.
- 14.12 La Stazione Appaltante può ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di tutte le lavorazioni. I lavori affidati, dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.
- 14.13 Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.
- 14.14 I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, se riutilizzati per la circolazione dei pedoni e dei mezzi, al termine di ogni giornata lavorativa, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie;
- 14.15 Fermo restando il ripristino definitivo previsto negli elaborati progettuali, laddove è richiesta la riapertura della sede stradale al termine di un qualsiasi intervento o di ogni giornata lavorativa, è fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutte le opere di pulizia di griglie e caditoie adiacenti, eventualmente intasate da materiali di scavo, e di pulizia dell'intero tratto longitudinale di strada interessato dall'intervento. Successivamente dovrà provvedere al ripristino provvisorio della pavimentazione stradale secondo le specifiche dettate nel *Disciplinare descrittivo e prestazionale degli Scavi e dei Ripristini Stradali* (EL. 06), al fine di consentire la riapertura in sicurezza alla circolazione dei mezzi e dei pedoni.
- 14.16 L'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalità dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, garantendo, per l'intera durata del Contratto, per tutte le 24 ore del giorno, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in sicurezza della viabilità, esclusivamente mediante l'utilizzo di conglomerato bituminoso a caldo (o a freddo per casi particolari e previa

autorizzazione della Direzione lavori) per il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

- 14.17 In mancanza di precise indicazioni da parte dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, il ripristino della pavimentazione stradale e dell'eventuale segnaletica orizzontale verticale dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa (qualora trattasi di pavimentazione non più adottata dall'Ente), e comunque con spessori non inferiori a quelli indicati negli elaborati progettuali, ove consegnati dalla Direzione dei lavori all'Appaltatore. **Tale ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro e non oltre 7 (sette) giorni dal termine del ripristino provvisorio eseguito sull'intervento. In ogni caso, fermo restando quanto prescritto sulle tempistiche di presentazione delle proposte contabili (entro 48 ore vedi EL.11) non potranno essere allibrate all'interno dello stato di avanzamento tutti gli interventi per i quali non sia stato ancora effettuato il relativo ripristino definitivo, secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali. Resta inteso che l'impresa si assumerà l'onere di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante per eventuali difetti nell'esecuzione della pavimentazione sia in fase provvisoria che definitiva.**
- 14.18 L'Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire potrebbero interferire con opere esistenti in esercizio, pertanto, tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio. Altresì, l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio delle reti stesse, nonché per l'attesa necessaria per consentire al personale gestore dei sottoservizi l'esecuzione dei lavori di propria competenza.
- 14.19 Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente Capitolato, in aree urbane, l'appaltatore deve garantire la conservazione e l'integrità di tutti i sottoservizi (cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, condotte idriche, di gas e di fluidi in genere) presenti nel sottosuolo.
- 14.20 È fatto obbligo all'Appaltatore di assumere tutte le ulteriori informazioni relative ai sottoservizi esistenti, anche quelle eventualmente non segnalate in progetto, e di provvedere all'accertamento della loro esistenza, adottando modalità operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalità senza interruzioni.
- 14.21 Le attività relative all'accertamento dell'esistenza ed al mantenimento della funzionalità e continuità di sottoservizi, necessarie e propedeutiche all'esecuzione dei lavori, sono comprese e compensate nei prezzi di appalto, senza alcuna possibilità per l'Appaltatore di invocare maggiori costi in funzione della frequenza di rinvenimento delle interferenze. Tutte le indagini preventive possono essere eseguite, sotto la responsabilità dell'Appaltatore, con saggi diretti in loco o con indagini non distruttive (georadar, allineatore, ecc.). Qualora tali sottoservizi siano danneggiati, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile del risarcimento degli stessi agli Enti Gestori.
- 14.22 L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai lavori contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori

medesimi.

14.23 L'Appaltatore rimane l'unico responsabile per eventuali danni, sinistri ed incidenti che per qualsiasi motivo siano riconducibili alle lavorazioni effettuate.

ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

15.1 La durata dell'Appalto è fissata in 60 (sessanta) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

15.2 L'Appaltatore si impegna a espletare gli interventi ordinati mediante gli Ordini di Lavoro di cui al comma 4.5 entro le tempistiche previste nei Disciplinari Tecnici e nell'EL.21 *"Livello di Servizi e Penalità"*.

15.3 Alla scadenza dei termini previsti per l'ultimazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore comunicherà per iscritto alla Stazione Appaltante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Il D.L. effettuerà apposito sopralluogo per verificare e constatare quanto asserito dall'appaltatore al fine di redigere il Certificato di Ultimazione e i successivi atti finali.

ART. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE

SOSPENSIONE LAVORI

16.1 Ai sensi dell'art. 107 del d. lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

16.2 Ai sensi dell'art.107, comma 2 del d. lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

16.3 Tra le circostanze per le quali il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori rientrano le situazioni derivanti dal ritardato trasferimento dei finanziamenti da parte dell'Ente erogatore.

16.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

16.5 Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 16.6 Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e DM 49/2018.
- 16.7 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 19.

PROROGHE

- 16.8 Ai sensi dell'art.107, comma 5 del d. lgs. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
- 16.9 Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In ogni caso la proroga richiesta potrà essere concessa da parte della Stazione Appaltante laddove la stessa non sia in contrasto o pregiudichi i termini di esecuzione e rendicontazione stabiliti dalla linea di finanziamento assegnata per l'esecuzione dell'intervento.
- 16.10 L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
- 16.11 L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 17 PENALI

- 17.1 In caso di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui sono state previste rispetto alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell'Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità è determinata nell'EL.21 - *Livelli di Servizio e Penalità* - in relazione alla gravità delle difformità riscontrate.
- 17.2 In ragione degli obblighi della Committente verso l'Utenza del Servizio Pubblico correlati all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sull'Appaltatore ai sensi del presente Capitolato e codificati nella Carta del Servizio, le parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 Codice Civile, disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Ad ogni singola ipotesi di violazione dei livelli di servizio riscontrata dal sistema informatico e/o dall'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o da altre strutture della Committenza è correlata una specifica penalità, secondo l'articolazione e con le conseguenze indicate nell'EL. 21 Livelli di Servizio e Penalità allegato al presente Capitolato. La constatazione dell'inadempienza è effettuata, con atto scritto, dal Direttore dei Lavori. Le inottemperanze o non conformità per le quali sono previste

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

applicazioni di penali sono le seguenti e sono disciplinate dal richiamato EL. 21 - *Livelli di Servizio e Penalità*:

- Tempo di riparazione guasti (kpi1).
- Tempo di esecuzione allacci d'utenza (kpi2).
- Pronto intervento nei casi di pericolo (kpi3).
- Mancato utilizzo del sistema informatico della Stazione Appaltante.
- Aderenza a programmazione.
- Ripristini pavimentazioni stradali (kpi4, kpi5, kpi6).
- Rispetto dei requisiti contrattuali relativi a personale, attrezzature, automezzi e mezzi d'opera a disposizione.
- Rispetto dei requisiti qualitativi delle opere civili e idrauliche previsti nel CSA.
- Altri obblighi soggetti a penale.
- Obblighi successivi al perfezionamento del contratto ed inerenti all'offerta tecnica proposta dall'appaltatore.
- Obblighi di sicurezza.

17.3 L'EL. 21 - *Livelli di Servizio e Penalità* - riporta gli indicatori di performance adottati (KPI) per la misura degli standard di servizio e qualità richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito.

17.4 L'applicazione di ogni penale verrà effettuata previa contestazione scritta da parte della Committente, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni e/o deduzioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dalla Committente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

17.5 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che si riserva la facoltà di applicare le suddette penali anche escutendo parzialmente la garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

17.6 La penale è applicata dal Responsabile del Procedimento, in corrispondenza dell'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento notifica all'Appaltatore, in via amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata a/r, o tramite posta elettronica certificata (PEC), le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessità di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

17.7 Le penali saranno applicate, indipendentemente dal periodo in cui si concretizzano, al primo Stato di Avanzamento Lavori utile e successivo alla determinazione della Stazione Appaltante.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 17.8 La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura: Il Responsabile del Procedimento emetterà Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato riferito allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale è maturata.
- 17.9 La somma dovuta dall'Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell'impresa derivanti dal Contratto, ed è detratta secondo capienza, procedendo con il seguente ordine:
- dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
 - dalle ritenute a garanzia;
 - dalla garanzia definitiva di cui al precedente art. 12.
- Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, la Committente avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.
- 17.10 Nel periodo transitorio di avviamento (FASE 1), previsto per il graduale raggiungimento della condizione di regime all'Appaltatore per tutte le attività oggetto del presente Capitolato all'intero Lotto di competenza, l'importo delle penali maturate sarà applicato in misura sulla base dei criteri e modalità di cui all'EL. 21 Livelli di Servizio e Penalità allegato al presente Capitolato.
- 17.11 Qualora le penali complessivamente applicate raggiungano il 10% dell'importo totale dell'appalto, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto. In ogni caso le penali complessivamente applicate non potranno superare il 20% dell'importo totale dell'appalto, raggiunto il quale il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente alla riscossione delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
- 17.12 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.
- 17.13 In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante.

ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE

- 18.1 Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di seguito riportate.
- 18.2 Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- 18.3 L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- 18.4 Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

18.5 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

18.6 I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 19 PIANO DEI LAVORI

19.1 L'Appaltatore è tenuto a predisporre e tenere costantemente aggiornato, ad ogni variazione, il Piano dei Lavori sul Sistema Informatico della Stazione Appaltante. Tale obbligazione risulta indispensabile anche per consentire, alla Stazione Appaltante, le visite ispettive che saranno in ogni caso discrezionalmente valutate dalla stessa. La Direzione dei Lavori ha, in ogni caso, la possibilità di rigettare il suddetto Piano dei Lavori in ogni momento e a suo insindacabile giudizio in tutti i casi nei quali tale Piano non rispetti le regole e gli obblighi fissati.

19.2 Il predetto Piano dei Lavori deve essere predisposto e aggiornato senza che l'Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi.

19.3 Nel caso di ritardo nell'esecuzione di qualsiasi lavorazione saranno applicate le penalità di cui all'Elaborato EL.21. L'ammontare complessivo di tali penali non potrà comunque superare quanto indicato al comma 5 dell'articolo 24 del presente Capitolato.

ART. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

20.1 Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare o non continuativa conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

20.2 Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

20.3 Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17 del presente capitolato speciale d'appalto, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

ART. 21 RISERVE DELL'APPALTATORE

21.1 In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con la GORI.

21.2 La formulazione delle riserve e qualunque azione ad esse conseguente, non costituisce pertanto atto di messa in mora nei confronti della GORI, né costituisce alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni del Contratto, fatta salva la possibilità dell'Appaltatore di formulare alla GORI riserva formale secondo le modalità che seguono.

21.3 L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante PEC, qualsiasi evento e/o fatto, anche continuativo, sia esso positivo o anche negativo che possa determinare una sua richiesta di risarcimento danni e/o di riconoscimento di maggiori costi e/o di maggiori tempi rispetto a quelli previsti nel Programma di Dettaglio dei Lavori ovvero nel Cronoprogramma di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale contestazione deve essere formulata dall'Appaltatore nel termine decadenziale di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto e/o della verifica dell'evento che ha generato, ovvero che è astrattamente idoneo a generare una maggiore onerosità per l'Appaltatore in termini economici e/o di maggiori tempi esecutivi.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

21.4 L'Appaltatore, nell'ambito della comunicazione di cui al precedente comma, dovrà inoltre:

- a) indicare specificamente il singolo evento e/o fatto che costituisce la causa della sua richiesta;
- b) quantificare e giustificare – secondo la dovuta diligenza professionale ed allegando, allo scopo, tutta la documentazione probatoria di dettaglio tecnico ed economico – ogni richiesta di eventuali maggiori tempi e/o maggiori oneri e/o danni e/o maggiori costi che possono essere conseguenza del singolo evento e/o fatto di cui al precedente punto a), precisando le singole parti dei lavori e i singoli cantieri in relazione ai quali l'evento e/o fatto denunciato si sia prodotto e/o manifestato.

21.5 Fermo quanto sopra previsto, l'Appaltatore è altresì tenuto, a pena di decadenza, a trascrivere le riserve formulate sul Registro di Contabilità dell'appalto in oggetto, all'atto della prima sottoscrizione del medesimo Registro di Contabilità successiva alla formulazione di ciascuna riserva.

21.6 Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore deve esplicitarle, a pena di decadenza, nei successivi 15 (quindici) giorni indicando nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande di indennità, nonché indicando con precisione le ragioni di ciascuna domanda, l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto ed allegando altresì la documentazione probatoria di cui al precedente punto b) del presente articolo.

21.7 Il Direttore dei Lavori ha l'onere di provvedere, nell'arco temporale dei 15 (quindici) giorni successivi, ad esporre nel Registro di Contabilità sue motivate ed esaurienti deduzioni alle pretese/contestazioni dell'Appaltatore e di darne immediata comunicazione al RUP trasmettendo propria relazione riservata.

21.8 Resta inteso che l'Appaltatore non potrà iscrivere riserve, anche di tipo continuativo, per tutte le opere realizzate e concluse nell'ambito dei lavori per cui lo stesso Appaltatore abbia già sottoscritto tutti i relativi atti, compreso la regolare esecuzione/collauda, senza riserva.

21.9 Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali: (i) per i quali l'Appaltatore ha assunto su di sé ogni connessa e conseguente responsabilità o (ii) afferenti a modalità esecutive proposte dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

21.10 Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel Registro di Contabilità e nel conto finale.

21.11 In ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere la pretesa illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori.

21.12 La quantificazione di tutte le riserve deve essere effettuata dall'Appaltatore in via definitiva e senza possibilità di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- 21.13 Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di Contabilità nei termini previsti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare quest'ultime con le modalità e termini sopraindicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, decadendo così il diritto dell'Appaltatore di far valere in qualunque termine, modo e sede le riserve e/o le domande che ad essi si riferiscono.
- 21.14 Le riserve che non siano espressamente confermate dall'Appaltatore sui successivi atti contabili o sul conto finale dei lavori, si intendono abbandonate e/o decadute.
- 21.15 Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.
- 21.16 In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale..

ART. 22 ACCORDO BONARIO

- 22.1 Qualora ad esito del procedimento di gestione delle riserve, è intenzione della stazione appaltante a divenire ad un accordo bonario si applicano le vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 50/2016).

ART. 23 RECESSO

- 23.1 La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione all'Appaltatore e senza che lo Stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 23.2 La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 23.3 Pertanto, in ragione della natura e della specificità dell'appalto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti all'Appaltatore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso; l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- 23.4 In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, l'Appaltatore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 24.1 Quando il Direttore dei Lavori accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita dei lavori e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti dall'Impresa regolarmente ed utilmente a favore della Stazione Appaltante e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 24.2 Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 24.3 Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 24.4 In sede di liquidazione finale dei lavori del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016.
- 24.5 La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda i lavori oggetto dell'appalto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 24.6 Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;

- i) qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- j) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- l) ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli atti di gara, dagli Elaborati e/o dal Contratto.

24.7 È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

24.8 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

24.9 Con la risoluzione viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

24.10 Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

25.1 È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

25.2 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*.

25.3 È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

ART. 26 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

26.1 La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse impiegate dall'Appaltatore non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere – previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore – che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

26.2 L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

- 26.3 Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche ai soggetti cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.
- 26.4 Anche successivamente all'inizio dell'esecuzione dei lavori, su richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà tenuto ad esibire:
- (i) l'elenco del personale e/o di eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti preventivamente autorizzati, se previsto dalla legge, che intendono utilizzare per lo svolgimento dei lavori [delle prestazioni] di cui al presente Contratto;
 - (ii) il DURC ed i modelli F24 di pagamento delle ritenute;
 - (iii) tutta la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, l'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori e ogni altra documentazione riguardante il personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto (incluso il permesso di soggiorno del personale straniero impiegato nell'Appalto o altri documenti attestanti la proroga o il rinnovo di tale permesso);
 - (iv) ogni altra documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale relativi al personale impegnato nell'esecuzione del Contratto.
- 26.5 Detta documentazione deve essere fornita con regolarità quadrimestrale dall'Appaltatore e, comunque, a seguito di semplice richiesta scritta della Committente.
- 26.6 L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 23.
- 26.7 L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

ART. 27 CLAUSOLE DI MANLEVA

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 27.1 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e no, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 27.2 L'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 27.3 Pertanto, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 27.4 Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

ART. 28 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 28.1 L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 28.2 L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.

- 28.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 28.4 L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 28.5 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, etc.
- 28.6 L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - che è escluso qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo della Committente sul personale impiegato dall'Appaltatore relativamente e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per cui il Committente si limiterà ad impartire solo direttive di massima all'Appaltatore ovvero a fornire gli ordini previsti dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 28.7 L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le comunicazioni di inizio e fine lavori per tutti gli interventi a guasto (somma urgenza) e tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività contrattuali, come dettagliatamente descritto nell'elaborato progettuale EL.08;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
- c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- e) sorvegliare e vigilare sullo stato di manutenzione degli interventi effettuati a seguito dei lavori, comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza e fino al collaudo delle opere realizzate nell'ambito delle attività in appalto.

28.8 In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

28.9 L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e/o dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto.

28.10 Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

28.11 Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, l'Appaltatore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

28.12 In funzione della tipologia di prestazione contrattuale e delle opere previste in appalto, l'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 afferente a "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

28.13 L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti nel presente Capitolato, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

ART. 29 CANTIERI, ATTREZZI, SEDI OPERATIVE, PERSONALE E SPESE

29.1 Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi e le condizioni economiche previste nell'ambito degli altri atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento e del Contratto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, e:

- a) l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, l'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
- b) l'installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
- c) ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
- d) la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera ed attrezzature di ogni genere, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
- e) le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
- f) l'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, che sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. n. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore utilizzi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista per l'uso di mezzi propri;
- g) gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le

operazioni di consegna, verifica, contabilità ed eventuale collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna. In modo particolare, per tutti gli interventi che lo richiedono, al fine di garantire la corretta contabilizzazione di scavi, ripristini stradali e opere civili, l'appaltatore dovrà utilizzare un'asta metrica rigida di adeguato materiale e lunghezza, (es. 2,00 mt; 3,00 mt; 4,00 mt; 6,00), di larghezza non inferiore a 15,00 cm. munita di una numerazione a caratteri grandi, tali da risultare chiaramente visibili nelle foto metriche allegate agli ordini di lavoro;

- h) le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- i) il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
- j) eventuali "verbali di accertamento di violazioni" elevati da Enti e/o Autorità pubbliche e/o "penali" comminate dal Comune o da altri Enti o Autorità pubbliche per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di scavi stradali;
- k) l'organizzazione del cantiere, l'occupazione temporanea e la riconsegna di aree pubbliche o private per l'installazione di eventuali baracche, recinzioni ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entità dell'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisorie e tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l) lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- m) la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all'Appaltatore;
- n) l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l'anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di risorse e/o operatori e squadre tipo, salva diversa indicazione contenuta nel Contratto o negli Elaborati a base dell'affidamento, necessari a garantire la continuità del Servizio del SII;
- o) l'immediata segnalazione al Committente e la conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- p) quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino all'eventuale collaudo;
- q) la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino all'eventuale collaudo;
- r) le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante all'eventuale collaudatore;
- s) la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione dei lavori, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;

- t) gli oneri per la caratterizzazione dei rifiuti preliminarmente allo smaltimento in discarica autorizzata;
- u) tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
- v) l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori;

29.2 È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le prestazioni in piena sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini stabiliti.

ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

30.1 Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.

30.2 L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

30.3 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore), che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

ART. 31 PAGAMENTI IN ACCONTO

31.1 Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, e se stabilita negli atti di gara e nel contratto, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sull'importo del "SAL stimato standard", determinato come rapporto tra il valore del contratto di appalto ed il numero dei SAL previsti. Per completezza si evidenzia che il numero di SAL previsti è facilmente desumibile dalla durata del Contratto e dal periodo di redazione dei singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) riportato al successivo comma 7 del presente articolo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

31.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge,

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

31.3 L'anticipazione viene progressivamente assorbita sui pagamenti effettuati nel corso dell'appalto a seguito della emissione degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento e fino alla concorrenza dell'importo totale corrisposto. In ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere integralmente recuperato.

31.4 Su ogni certificato di pagamento, a fronte dell'importo totale maturato "*a tutto il...*", cioè dell'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguite "*a tutto il...*", verrà riportata una apposita voce in detrazione per il recupero proporzionale dell'anticipazione corrisposta;

31.5 L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

31.6 La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 7, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

31.7 I pagamenti avvengono per stati di avanzamento bimestrali indipendentemente dall'importo maturato, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

31.8 In ogni caso, fermo restando quanto prescritto sulle tempistiche di presentazione delle proposte contabili (entro 48 ore vedi EL.11) non potranno essere allibrati all'interno dello stato di avanzamento tutti gli interventi per i quali non sia stato ancora effettuato il relativo ripristino definitivo, secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali.

31.9 Ai sensi dell'art.30, commi 5 e 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, anche a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi, nulla ostando e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del

certificato di collaudo.

- 31.10 Alla scadenza di cui al comma 7, il Direttore dei Lavori redige lo Stato di Avanzamento dei Lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. Il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva attestata mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. – documento unico di regolarità contributiva, emetterà il relativo certificato di pagamento.
- 31.11 In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; la fattura intestata a GORI S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) – andrà recapitata presso gli uffici di GORI S.p.A. Via Trentola n° 211 – 80056 Ercolano (NA); sulla stessa l'Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo (Repertorio), il Codice Unico del Progetto (C.U.P.), il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nel contratto, sarà effettuato entro 90 gg.d.f.f.m..
- 31.12 Il pagamento è effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C."). Sulle somme dovute sono operate – nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Le fatture devono essere emesse in regime di split payment.
- 31.13 Il pagamento del corrispettivo avviene nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti. L'impresa aggiudicataria non potrà pertanto avanzare richieste di maggiori spese per interessi, danni, e quant'altro dipendente da eventuali ritardi nell'accredito dei fondi medesimi.
- 31.14 E' fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.
- 31.15 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
- 31.16 Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
- 31.17 Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

ART. 31BIS REVERSE FACTORING

- 31bis.1 In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART. 32 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

- 32.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
- 32.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 32.3 Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.
- 32.4 La rata di saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di cui al precedente art. 31 , comma 8, nulla ostando, è pagata a 30 giorni gg. d.f.f.m. dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
- deduzione delle eventuali correzioni contabili contemplate nel certificato di collaudo;
 - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
- 32.5 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
- 32.6 La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
- 32.7 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 32.8 Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
 - alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
 - alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

32.9 In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno.

32.10 Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate senza che questo costituisca diritto a indennizzi o risarcimenti di alcun genere;

32.11 In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

ART. 33 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

33.1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

33.2 Parimenti, non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

33.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

33.4 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO

34.1 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

ART. 35 CESSIONE DEI CREDITI

35.1 Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art.106, comma 13 del d. lgs. 50/2016.

ART. 36 LAVORI A CORPO

36.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni enunciate nella descrizione e nell'analisi di tutte le prestazioni ed opere complesse, per le quali sono previste più fasi lavorative per

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

l'esecuzione a perfetta regola dell'arte, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; per i prezzi determinati a corpo, il relativo compenso resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

- 36.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le indicazioni fornite negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 36.3 Per la contabilizzazione dei lavori potranno essere utilizzati solo i prezzi riportati nell'Elaborato "EL.18 Elenco prezzi" facente parte del Progetto dell'Appalto e che, a norma dell'art.8 è parte integrante del presente Capitolato. Ove presenti, i prezzi a corpo, sono da intendersi omnicomprensivi di ogni onere e magistero e sono relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitività nell'appalto.
- 36.4 È facoltà dell'Amministrazione Appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, e comunque, per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.

ART. 37 LAVORI A MISURA

- 37.1 Per la parte di lavori a misura si procederà moltiplicando i prezzi unitari offerti (prezzi contrattuali) di ciascuna lavorazione per le rispettive quantità realizzate.
- 37.2 Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori, pena la mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita.
- 37.3 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 38 LAVORI IN ECONOMIA

- 38.1 La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 38.2 In relazione alla tipologia di lavori da eseguire, il Direttore dei lavori procederà a disporre la contabilità mediante computo metrico o con liste settimanali operai, mezzi d'opera e provviste.
- 38.3 Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
- 38.4 Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso non verranno

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.

- 38.5 Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.
- 38.6 Detti costi saranno incrementati da spese generali ed utili di impresa e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
- 38.7 Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.
- 38.8 L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire i propri Rappresentanti, Referenti e/o delegati che non siano di gradimento della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante.
- 38.9 Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
- 38.10 Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.
- 38.11 Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.
- 38.12 I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.
- 38.13 L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 38.14 Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART. 39 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

- 39.1 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 22 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
- 39.2 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

ART. 40 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA

- 40.1 La corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nel DM 49/18. Tali lavori e somministrazioni saranno sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Espletati i controlli e le verifiche necessarie il DL emette ed invia all'Appaltatore un Autorizzazione per l'emissione delle fatture che saranno pagate all'Appaltatore secondo le medesime tempistiche indicate all'art. 31 comma 10, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate dall'appaltatore.
- 40.2 L'Appaltatore, per tutte le attività e le lavorazioni regolate dal presente Capitolato, assume la qualifica di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/06, così come modificato dall'art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015 e, pertanto, è tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.
- 40.3 Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
- 40.4 Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità alla Direzione Lavori per le relativa verifica ed approvazione.
- 40.5 Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
- 40.6 La gestione di terre e rocce da scavo, prodotte dall'Appaltatore nel corso delle prestazioni richieste in contratto, è disciplinata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, prima dell'inizio dei lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad attestare l'eventuale impiego di tali materiali come "sottoprodotti" mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; l'effettivo utilizzo dei suddetti materiali come "sottoprodotti" dovrà poi essere attestato dall'Appaltatore all'autorità competente mediante la "Dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
- 40.7 È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione dei rifiuti e dei succitati sottoprodotti, nonché delle discariche utilizzate e di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

- 40.8 La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

normative citate, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione di tutti i materiali di risulta che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

40.9 Nei prezzi del presente Appalto determinati a corpo, sono altresì compresi e compensati anche eventuali oneri di smaltimento, e, pertanto, nulla sarà dovuto per tale onere. L'Appaltatore è tenuto comunque a produrre e consegnare in copia alla Stazione Appaltante i rispettivi formulari le cui quantità saranno verificate dal Direttore dei Lavori, ma escluse dalla compensazione degli oneri a fattura di cui al presente articolo.

40.10 Sono a carico dell'Appaltatore e non rimborsabili dalla Stazione appaltante le seguenti attività:

- a. Le indagini, di ogni genere, per la caratterizzazione preliminare dei rifiuti;
- b. Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
- c. Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
- d. Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio, nei limiti consentiti dalla norma;
- e. Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

40.11 La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla consegna dei lavori l'elenco delle discariche autorizzate che intende utilizzare durante l'esecuzione dei lavori nonché tutte le autorizzazioni vigenti per la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

41.1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, compensano anche:

- a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d. circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

- 41.2. I prezzi medesimi, per lavori a corpo e a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
- 41.3. La revisione dei prezzi è ammessa ai fini e nell'ambito dei soli contratti di appalto di lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25, conformemente a quanto segue:
- 41.3.1 L'Appaltatore è tenuto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente atto – a presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante per farsi riconoscere le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.
- 41.3.2 Anche in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d. lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25.
- 41.3.3 Ai fini dell'evasione della richiesta di cui al precedente articolo 41.3.2 e della conseguente compensazione prevista, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.
- 41.3.4 In ogni caso, l'esecuzione dei lavori avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma è condizione necessaria ed imprescindibile per il riconoscimento da parte della Stazione Appaltante della compensazione di cui al precedente articolo 41.3.2.
- 41.3.5 In ogni caso, ciascuna istanza di compensazione presentata dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, dovrà tenere sempre conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.
- 41.3.6 Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

ART 41 BIS MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

- 41.1bis I materiali di fornitura dell'Appaltatore devono essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi possono essere messi in opera, previo benessere della Committente.
- 41.2bis L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 41.3bis Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non danno diritto allo stesso di richiedere alcuna modifica dei termini di consegna contrattuali.
- 41.4bis La Committente può rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore deve procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
- 41.5bis Qualora l'Appaltatore non provveda alla sostituzione entro il termine che è indicato dalla Committente, quest'ultima può provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
- 41.6bis Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non dà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi e la contabilizzazione è eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
- 41.7bis La Committente ha la facoltà di eseguire tutte le prove che ritiene necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.
- 41.8bis Se non diversamente previsto nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, tutti i materiali e le apparecchiature messi a disposizione dalla Committente sono presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure secondo le modalità che sono stabilite dalla Committente stessa.
- 41.9bis L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
- 41.10bis Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non danno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.
- 41.11bis Qualora la Committente, per l'esecuzione dei lavori, mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non ha diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
- 41.12bis Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavori, la Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento dell'attività contrattuale, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario.
- 41.13bis Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

41.14bis L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto, restando, comunque, a suo carico, eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

41.15bis Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.

ART. 42 DIREZIONE DEI LAVORI

42.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e del DM 49/2018, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

42.2 Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

ART. 43 ESPROPRIAZIONI

43.1 La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

43.2 La Stazione Appaltante conferisce mandato all'Appaltatore dello svolgimento, in sua rappresentanza, di tutte le procedure amministrative e tecniche, anche in sede di contenzioso, per le occupazioni temporanee, asservimenti e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Per quanto sopra, l'Appaltatore, nel pieno rispetto del D.P.R. 327/2001, deve provvedere all'espletamento di tutte le procedure occorrenti per le occupazioni delle aree soggette ad espropriazioni nonché ad asservimenti e deve provvedere alla redazione dei tipi di frazionamento, alla registrazione e trascrizione dei decreti definitivi di espropri e/o di asservimento, nonché alla voltura catastale delle particelle espropriate. All'Appaltatore vengono rimborsati le indennità di asservimento e/o di espropriazione anticipate per conto del committente, nonché vengono rimborsate le imposte, tributi e bolli per registrazioni, e trascrizioni e voltture catastali.

Per tutta l'attività sopra elencata, viene riconosciuto un compenso a corpo a particella di:

- Euro 1.500,00 in caso di esproprio;
- Euro 850,00 in caso di asservimento;
- Euro 400,00 in caso di occupazione temporanea.

ART. 44 MODIFICHE CONTRATTUALI

44.1 Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto

comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

44.2 In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 45 MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI

45.1 Le modifiche del contratto di appalto sono ammesse nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art.106, comma 2, del D. Lgs. 1062016, le modifiche causate da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono consentite se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a. le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
- b. il 15 per cento del valore iniziale del contratto

45.2 Ai sensi dell'art.106, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al precedente comma 1.

45.3 La Stazione Appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto causate da errori o omissioni del progetto esecutivo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

ART. 46 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

46.1 Le variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

46.2 L'esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all'interno di una perizia di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante.

46.3 Nei casi in cui è indispensabile, il Direttore dei Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

- a) desumibili dal proprio prezzo, dal Tariffario Regione Campania o da listini specifici di settore;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera b).

46.4 Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso ai criteri sub. lett. a) e b) ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi

consistenti in:

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 15% e il 17% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

46.5 L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

46.6 I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell'importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziare per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART. 47 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI

47.1 La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 48 NORME DI SICUREZZA GENERALI

48.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché del Decreto Legislativo di Riferimento e vigente in materia (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii);

48.2 I costi aggiuntivi della sicurezza sono determinati e riportati in apposito elaborato posto a base di gara e non soggetto a ribasso d'asta, contemplano gli oneri per la sicurezza necessari alla risoluzione delle interferenze. Restano esclusi dal citato elaborato gli oneri della sicurezza "intrinseci" e compensati nelle singole voci di elenco prezzi poste a base di gara, con chiara e specifica clausola di non ritrattabilità, previsti per gli apprestamenti necessari alle lavorazioni in appalto indispensabili alla risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore

48.3 L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

48.4 L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

48.5 L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati “**check list infortuni su commesse Acea**” e “**check list infortuni e malattie professionali**”, che sono allegati al presente Capitolato.

In particolare:

- l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com ogni mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;
- l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI s.p.a. all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell'anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

ART. 49 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

49.1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n.106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

49.2 Il presente appalto prevede, tra l'altro, l'esecuzione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (allegato IV d.lgs. 81/08); pertanto l'appaltatore dovrà adempiere a quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008, in particolare all'art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” ed all'art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini dell'esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 177/2011.

ART. 50 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

50.1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art.100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

50.2 Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del d.lgs. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

- 50.3 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- 50.4 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
- 50.5 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 50.6 Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 50.7 Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 51 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 51.1 L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 51.2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.50 del presente Capitolato.
- 51.3 Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- 51.4 Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
- 51.5 L'Appaltatore è obbligato a dichiarare, riportare ed aggiornare nel POS i nominativi delle figure

responsabili per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in mansione e numero coerenti con i fronti di cantiere operativi.

ART. 52 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

52.1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

52.2 Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

52.3 L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

52.4 Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

52.5 Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

52.6 L'appaltatore è obbligato a rispettare le misure anticontagio COVID-19 vigenti; dovrà inoltre:

- Prevedere le attività di informazione sulle procedure previste nel PSC per tutti i lavoratori operanti nell'impresa (compresi subappaltatori e lavoratori autonomi), secondo le modalità previste da PSC;
- Prevedere che tutti i locali al chiuso siano dotati di apposite finestre, al fine di permettere la corretta areazione ogni 2 ore come da PSC;
- Prevedere tutte le attività di pulizia e disinfezione di ogni mezzo o attrezzo, organizzare le squadre in modo che ogni mezzo o attrezzo sia usato da un solo operatore di una singola impresa che opera nel cantiere; dovrà infine prevedere la pulizia e disinfezione giornaliera del cantiere al termine delle

attività lavorative;

- Fornire i DPI necessari ai lavoratori per la prevenzione al contagio del COVID-19, e organizzare i lavori e le turnazioni nel rispetto del cronoprogramma;
- Prevedere la presenza di un addetto dell'impresa nel cantiere, dedicato al controllo della misurazione della temperatura corporea degli addetti, al controllo del corretto utilizzo dei DPI e alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni AntiCOVID riportate nel PSC.

ART. 53 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

- 53.1 Le aree interessate dai lavori del presente affidamento devono essere considerate "sospette minate".
- 53.2 Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che, nei casi previsti, i compensi contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere per l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.
- 53.3 Tali operazioni potranno comprendere la disinfestazione preliminare, il preventivo disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondità. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l'impresa sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed assicurazione del personale impiegato.
- 53.4 L'impresa è, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai Vigili del Fuoco.
- 53.5 I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell'impresa che ne assume ogni responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e l'Ente Appaltante, nonché la Direzione del Genio Militare.
- 53.6 Ove definiti, i prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre le lavorazioni sopraindicate, anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.
- 53.7 La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le spese relative sono a totale carico dell'impresa.
- 53.8 Gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano considerate "sospette minate", non costituiscono motivo perché l'impresa possa richiedere particolari compensi e/o la modifica del cronoprogramma di avanzamento dei lavori.
- 53.9 L'Appaltatore deve provvedere, laddove richiesto dalla Stazione Appaltante, a redigere e presentare presso il Ministero della difesa, X Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. Napoli, la documentazione tecnica di Istanza per l'ottenimento del "parere vincolante" con le annesse "prescrizioni tecniche" per l'espletamento del Servizio di Bonifica Bellica Sistemica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici. In esito a ciò l'Appaltatore potrà produrre un progetto di bonifica corredato di tutte le possibilità

inerenti ciascun “intervento-tipo” riportato nell’istanza, indicando altresì il nominativo dell’Impresa BCM nominata. Su tale progetto verrà successivamente elaborato un unico Nulla Osta generale da parte del Ministero della difesa, X Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. L’Appaltatore dovrà inoltre, ai fini del rilascio del suddetto Nulla Osta, trasmettere al suddetto X Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M., tramite posta raccomandata, le annesse Prescrizioni Tecniche, firmate per accettazione anche da un rappresentante dell’Impresa BCM, comprensive del Progetto di Bonifica Bellica.

ART. 54 SUBAPPALTO

- 54.1 L’Appaltatore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l’unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 54.2 L’Appaltatore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 54.3 I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla lex specialis, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 54.4 L’Appaltatore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
- 54.5 Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l’importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell’Appaltatore relativamente e nell’ambito del rapporto intercorrente tra quest’ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell’Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l’obbligazione dell’Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 54.6 Di conseguenza, è fatto obbligo all’Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore stesso, che quest’ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell’ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell’Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l’importo dovuto al subappaltatore e/o del

subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore – con la sottoscrizione del Contratto – dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.

- 54.7 E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'ammontare delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e/o dal subfornitore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di ciascun Stato di Avanzamento Lavori ("SAL"); pertanto, i ritardi nella emissione del certificato di pagamento dovuti alla mancata e/o tardiva comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'ammontare delle prestazioni rese dal subappaltatore e/o dal subfornitore non potranno in nessun modo essere invocati dal medesimo Appaltatore ai fini del riconoscimento degli interessi.

ART. 55 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

- 55.1 L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART 55 BIS VERIFICHE E COLLAUDI

- 55.1bis La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei lavori, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che hanno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

- 55.2bis La Committente approva, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
- 55.3bis In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento dei lavori e, in particolare, per la presenza di lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- 55.4bis La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità delle prestazioni che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
- 55.5bis Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutte le prestazioni nel loro complesso, non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento, per qualsiasi vizio e/o difetto dell'opera o della prestazione resa.

ART. 56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

- 56.1 Ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
- 56.2 L'Appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, come risulta ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, pertanto, per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all'art.17 del presente Capitolato.
- 56.3 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
- 56.4 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

- 56.5 L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
- 56.6 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.

ART. 57 CONTO FINALE

- 57.1 Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018 e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Capitolato.

ART. 58 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 58.1 Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente, ed a condizione che:
- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- 58.2 A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
- 58.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
- 58.4 Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 58.5 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

- 58.6 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 58.7 Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

ART. 59 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

- 59.1 Ai sensi dell'art.102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 59.2 Ai sensi dell'art.229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art.102, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- 59.3 Ai sensi del comma 3 art 102 del D.lgs.50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 59.4 L'organo di collaudo ovvero il Direttore dei Lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
- 59.5 Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori nonché ove occorra altri dipendenti di GORI S.p.A. invitati dal collaudatore.
- 59.6 L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infierirà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
- 59.7 È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

ART. 60 OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

- 60.1 Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante
- 60.2 Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e

quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

60.3 Nel corso del collaudo:

a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:

- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;

b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.

60.4 Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l'adempimento del suo mandato.

ART. 61 VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO

61.1 Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:

- la provincia e la località;
- il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
- la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
- l'importo della spesa;
- le generalità dell'Appaltatore;
- le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
- gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
- i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.

61.2 Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

61.3 Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall'Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.

ART. 62 RELAZIONE DI COLLAUDO

62.1 Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
- sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
- i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell'Appaltatore.

62.2 In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

ART. 63 OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

63.1 Il certificato di collaudo è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

63.2 All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo.

63.3 Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

ART. 63 Bis OBBLIGHI PER DETERMINATI RISULTATI

63Bis.1 Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitoli speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento (art 231 DPR 207/2010).

ART. 64 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA

64.1 Il Collaudo si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante

64.2 L'approvazione scritta della Stazione Appaltante equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.

64.3 Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.

64.4 Fermo restando quanto disposto in precedenza, il certificato di collaudo dei lavori ha carattere

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 65 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

65.1 Oltre gli oneri previsti dal DPR 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 65.1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- 65.1.2 I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 65.1.3 L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 65.1.4 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 65.1.5 Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- 65.1.6 Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. La guardiania dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22).
- 65.1.7 Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, per le attività di Direzione dei lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o in

legname, di superficie coperta non inferiore a 40 mq, arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L'impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.

65.1.8 Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti verso gli Enti e l'ottenimento delle DIA presso le amministrazioni competenti predisponendo su indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati.

65.1.9 La verifica e l'esecuzione, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l'opera oggetto dell'appalto.

65.1.10 La verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione geotecnica o geologica allegata al progetto esecutivo, di cui al D.M. 21.01.1981. Tale verifica, in caso di necessità, ovvero prima dell'esecuzione di opere di fondazione, sostegno, perforazioni etc., dovrà essere integrata di saggi geognostici e conseguente verifica eseguita da un geologo o geotecnico di fiducia dell'Impresa, iscritto all'albo, il quale assume con l'impresa stessa la responsabilità piena e incondizionata della realizzazione a regola d'arte, delle opere suddette.

65.1.11 La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli eventuali impianti compresi nell'appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. Prima di eseguire le opere, l'impresa dovrà tempestivamente presentare, all'Ente Appaltante, gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un Tecnico abilitato di sua fiducia, regolarmente iscritto all'albo, il quale assume con l'Impresa, la piena e incondizionata responsabilità degli stessi, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante. L'Impresa, insieme con il Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena e incondizionata responsabilità degli dell'esecuzione, a regola d'arte, delle suddette opere.

65.1.12 La denuncia delle opere strutturali all'Ufficio del Genio Civile per territorio, che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ai sensi della Legge n°. 1086 del 05.11.1971.

65.1.13 La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge n° 64 del 02.02.1974.

65.1.14 Ove richiesto dalla D.L., l'impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

fessurativo emergente “ante operam” e “post operam” sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell’area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.

65.1.15 Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.

65.1.16 Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l’osservanza delle norme vigenti. L’impresa è tenuta a predisporre, durante l’esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.

65.1.17 Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisoriale. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l’impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. Restano a carico dell’Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall’impresa. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l’accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l’impresa rimane unica e diretta responsabile.

65.1.18 Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoriale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.

65.1.19 L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

65.1.20 L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

65.1.21 Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisoriale, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.

65.1.22 Predisporre le opere provvisoriale che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e

EL.20	Capitolato Speciale d’Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.

65.1.23 Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previa intesa diretta con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

65.1.24 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

65.1.25 Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

65.1.26 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

65.1.27 L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;

65.1.28 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

65.1.29 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

65.1.30 Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno, inoltre, a carico dell'impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

65.1.31 Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.

65.1.32 L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti.

65.1.33 Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio. L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o

consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile

- 65.1.34 La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno consegnate in formato digitale.
- 65.1.35 La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere “come costruito” (As Built) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) per la successiva verifica ed approvazione da parte della DL o in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento all'Appaltatore.
- 65.1.36 Ferma l'autonomia dell'Impresa di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più opportuna l'Impresa ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta dell'Ente Appaltante di eseguire specifici lavori destinati a consentire l'attivazione anticipata delle singole parti dell'opera in appalto. L'attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d'opera. A fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell'Ente Appaltante nulla è dovuto all'Impresa.
- 65.1.37 La rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- 65.1.38 A carico dell'impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.
- 65.1.39 Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- 65.1.40 Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
- 65.1.41 Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.
- 65.1.42 La documentazione tecnica, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, verrà integralmente acquisita dalla Stazione Appaltante che si riserva pertanto il diritto di utilizzarla in qualsiasi modo per la realizzazione di lavori simili con proprio personale o con terzi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in triplice copia ed un'ulteriore copia degli elaborati di cui ai precedenti punti sarà inoltre consegnata come dotazione dell'impianto.
- 65.1.43 L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.

- 65.2 Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori (di cui all'art. 15), né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.
- 65.3 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
- 65.4 L'Appaltatore è obbligato a:
- intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- 65.5 L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
- 65.6 Quando l'impresa non adempia agli obblighi sopra indicati, la GORI sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.
- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterrà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
 - Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
 - Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
- 65.7 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
- 65.8 È obbligo dell'Appaltatore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.

- 65.9 Resta fermo e convenuto che l'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità – civile, amministrativa e penale – nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del presente appalto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 65.10 Pertanto, l'Appaltatore terrà indenne e manlevata la GORI, i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore si obbliga nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie. A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, di effettuare alla sua Compagnia di Assicurazione la comunicazione/denuncia del sinistro e successivamente trasferire senza ritardo alla GORI copia di tale comunicazione/denuncia.
- 65.11 Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché di tutela del regolare approvvigionamento idropotabile nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.
- 65.12 L'Appaltatore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
- 65.13 L'Appaltatore deve garantire, per l'intera durata del Contratto, comprese le eventuali estensioni e/o proroghe, il mantenimento delle soluzioni organizzative e gestionali, risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli apprestamenti e gli allestimenti e tutto quanto necessario a garantire l'esecuzione dei lavori di appalto in sicurezza;

- 65.14 L'Appaltatore deve eseguire le attività oggetto dell'Appalto adottando le migliori tecniche attualmente disponibili atte a ridurre l'impatto ambientale ed energetico. In particolare, nell'esecuzione delle attività dovranno essere ridotti al minimo: i fuori servizio, i consumi idrici, i consumi energetici, i consumi di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ecosistema e per la salute umana;
- 65.15 Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore deve eseguire il carotaggio per la verifica della corretta realizzazione stratigrafica del ripristino stradale. In particolare, deve garantire, a sue spese, fino a 3 carotaggi al mese, con esito positivo e completi di certificazione di laboratorio autorizzato.
- 65.16 L'Appaltatore deve eseguire in sicurezza, in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica, le opere e gli interventi urgenti che verranno richiesti dalla Committente.
- 65.17 L'Appaltatore deve informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- 65.18 L'Appaltatore deve osservare tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle autorità competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, di accettazione delle opere, dei materiali anche eventualmente intervenute in corso d'opera;

ART 65 BIS PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

65.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'esecuzione dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

65.2bis L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

65.3bis Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.

65.4bis Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

65.5bis L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale può disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc..

65.6bis Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne opere derivate.

65.7bis Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori non possono essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.

65.8bis In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

ART. 66 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

- 66.1 La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione resta in capo all'Impresa Appaltatrice.
- 66.2 Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.
- 66.3 Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
- 66.4 Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART. 67 CUSTODIA DEL CANTIERE

- 67.1 È a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 68 CARTELLO DI CANTIERE

- 68.1 L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello indicatore dovrà essere conforme anche alle disposizioni in materia di informazione e

pubblicità di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 686 del 24/10/2016.

ART. 69 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

69.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

69.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

69.3 Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

69.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

69.5 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 70 PRIVACY E RISERVATEZZA

70.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

70.2 Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

70.3 L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

70.4 L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART. 71 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

71.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART. 72 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

72.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinato al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

72.2 A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

72.3 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01.

72.4 A tal proposito l'Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01 e di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito anche "Modello"), da ciascuna Parte reso disponibile (in particolare, il Codice Etico e il Modello della GORI è consultabile sul sito istituzionale www.goriacqua.com);
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

72.5 Inoltre, l'Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza della GORI (di seguito anche indicato "OdV") e di riconoscere espressamente all'OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile discrezione e secondo le previsioni del Modello, avvalendosi eventualmente delle strutture aziendali interne della GORI e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione e quanto altro previsto dal Modello nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la GORI, ponendo in essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l'esercizio di dette attività;
- di impegnarsi sin d'ora a segnalare tempestivamente all'OdV, attraverso i canali di comunicazione

indicati sul sito www.goriacqua.com e nel Modello, eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello, delle relative procedure e del Codice Etico e che potrebbero ingenerare responsabilità della GORI ai sensi del Decreto 231/01;

- 72.6 Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente articolo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

ART. 73 MISCELLANEA

- 73.1 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, delle presenti Condizioni Generali e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.
- 73.2 L'Appaltatore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 73.3 L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 73.4 L'Appaltatore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità – a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

SEZIONE B

TITOLO I

MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO E RELATIVE PRESCRIZIONI

ART. 74 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE

74.1 L'Appaltatore è tenuto ad allestire un Centro Unico di Coordinamento **(CUC)**, dotato di personale tecnico e amministrativo formato per le attività e in numero adeguato e di idonee attrezzature tecniche e informatiche, per assicurare, durante tutta la durata dell'Accordo Quadro, le funzioni di coordinamento gestionali ed operative delle attività oggetto dell'appalto nonché di pianificazione, schedulazione e contabilizzazione dei lavori. L'Organizzazione di tale CUC è descritta nell'Elaborato EL 07.

ART. 75 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

75.1 L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

75.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

75.3 È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

ART. 76 OBBLIGO DI RISULTATO - RINUNCIA AD ECCEZIONI

76.1 L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

76.2 Ai sensi dell'articolo 1462 Codice Civile, l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L'Appaltatore

potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L'Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall'articolo 1460 Codice Civile.

ART. 77 OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL'APPALTO

- 77.1 L'Appaltatore è obbligato ad adottare il sistema informatico fornito dalla Committente per la gestione degli Ordinativi di Lavoro relativi al presente Appalto. Nel sistema gestionale confluisce il flusso di informazioni tecniche e contabili da e verso la Committente.
- 77.2 L'Appaltatore è obbligato a dotarsi di sistemi hardware e software idonei ad interfacciarsi con il sistema gestionale la cui specifica tecnica di compatibilità è descritta nel Disciplinare relativo. Le attrezzature messe a disposizione dall'Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi previsti. In ordine a tale sistema informatico gestionale ed alle relative configurazioni, si rimanda a quanto previsto nell'elaborato EL.11 - Specifiche tecniche sistema informatico e disposizioni riguardanti i test funzionali. La Committente provvederà all'opportuna formazione al referente informatico dell'Appaltatore in modo da consentire, in autonomia, l'agevole installazione dei software ed i relativi collegamenti informatici. Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell'inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia all'art. 24 del presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.
- 77.3 Durante lo svolgimento dell'Appalto, la Committente si riserva la possibilità di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell'Elaborato EL.11, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell'Appaltatore.

ART. 78 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA' E REGOLATORI

- 78.1 Le attività previste dal Contratto sono strumentali per garantire l'erogazione di un servizio pubblico di cui la Committente è gestore, pertanto, gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la continuità del servizio pubblico. Conseguentemente l'Appaltatore si obbliga a garantire:
- a) la piena continuità delle attività contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;
 - b) l'immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per l'esecuzione delle attività dichiarate urgenti (e quindi non programmabili), dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato.
- 78.2 Al fine di consentire alla Committente di poter verificare costantemente l'operatività dell'Appaltatore, lo stesso è obbligato a comunicare su semplice richiesta della Committente, sotto pena di risoluzione del Contratto
- le sedi operative stabilite ai sensi dell'art. 89 del presente Capitolato;
 - la/e sede/i e le modalità di organizzazione del/i magazzino/i;
 - l'elenco dei mezzi d'opera (completo dei relativi numeri di targa) che saranno impiegati nelle lavorazioni;

- l'elenco delle attrezzature previste;
- l'elenco delle strumentazioni d'ufficio previste;
- i nominativi del personale che intende impiegare con le relative qualifiche;
- i numeri telefonici di tutti i responsabili di cantiere;

- 78.3 In considerazione dell'inderogabile necessità di assicurare un costante aggiornamento sulle attività di progettazione e di lavori, al termine di ogni Ordinativo di Lavoro l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente una documentazione tecnica esplicativa del lavoro di progettazione eseguito o il rilievo cartografico degli interventi eseguiti ed una esauriente documentazione fotografica, secondo quanto descritto al punto 4 dell'Elaborato EL.11. In caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra, la Direzione dei Lavori non ammetterà in contabilità le relative attività svolte. La fornitura della documentazione di cui sopra, in quanto onere contrattuale, si intende compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata. L'Appaltatore pertanto dovrà tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.
- 78.4 Sarà totalmente a carico dell'Appaltatore l'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii atti a salvaguardare la pubblica incolumità e regolarità del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico transito, sui quali la Committente e/o l'Appaltatore eseguiranno i lavori.
- 78.5 Le attività dell'Appaltatore saranno effettuate in ossequio al Regolamento vigente presso l'Amministrazione che ha in gestione detto suolo pubblico e/o in ragione di specifiche concessioni rilasciate a favore della Committente.
- 78.6 L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto dei tempi previsti dalle suddette concessioni ed adopererà un comportamento diligente, allo scopo di evitare la richiesta di proroghe sulle concessioni ottenute ovvero di superare, senza preventiva autorizzazione, il termine fissato nella concessione per ultimare i lavori.
- 78.7 Pertanto, in caso di comportamento inadempiente da parte dell'Appaltatore che comporti maggiori costi rispetto a quanto previsto per la concessione originaria a causa di proroghe, penali e/o sanzioni calcolate a termini di Regolamento vigente (anche qualora non siano comminate dall'Amministrazione competente entro i termini di validità del contratto), tali maggiori costi saranno integralmente addebitati all'Appaltatore in detrazione rispetto ai Certificati di Pagamento e previo invio di apposita contestazione scritta da parte della Direzione dei Lavori.
- 78.8 I lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
- 78.9 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità, le specifiche tecniche oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualità (di seguito, anche "SLA") indicati nella carta dei servizi.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

78.10 L'appaltatore è tenuto al rispetto degli SLA e degli indicatori di performance adottati (di seguito anche KPI) che fissano gli standard regolatori cui è tenuta la Committente secondo quanto definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" servizio e qualità richiesti, secondo quanto disciplinato dall'Elaborato EL.21 – *Livelli di Servizio e Penalità* - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza contrattuale, tali parametri potrebbero subire variazioni a seguito e/o per l'effetto di sopravvenute disposizioni regolamentari, con conseguente necessità di modifica dei KPI e degli SLA adottati e contenuti nel richiamato Elaborato EL.21. Il mancato rispetto comporterà l'irrogazione delle penali enumerate all'art. 17 del CSA.

ART. 79 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'

79.1 L'Appaltatore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento delle attività e garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno adeguate all'espletamento delle obbligazioni assunte con il Contratto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l'Appaltatore fornirà alla Committente, nei termini di cui al successivo art. 82 del presente Capitolato, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nelle attività, individuando le risorse ritenute fondamentali (Key personnel).

79.2 L'Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.

79.3 La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni comunicato al Referente dell'Appaltatore, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

79.4 L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

79.5 L'Appaltatore è tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato nelle varie attività previste dall'appalto ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- eventuali incarichi in termini di responsabilità/sicurezza (preposto, addetto primo soccorso, addetto emergenze, ecc.);
- estremi di iscrizione al Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

ART. 80 OBBLIGHI DERIVATI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 80.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
- 80.2 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 80.3 L'Appaltatore assume l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono le attività stesse, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- 80.4 Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 - (ii) in caso di acquisizione di DURC con esito "irregolare" per due volte consecutive, previa relazione particolareggiata, il Responsabile Del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
 - (iii) qualora l'ottenimento del doppio DURC "irregolare" riguardi l'eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, il RUP si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
- 80.5 Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, l'Appaltatore si obbliga a:

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- (i) depositare prima dell'inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
- (ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l'avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto, dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo Codice, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Nel caso di formale contestazione di tali richieste, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

80.6 La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 81 OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'OFFERTA TECNICA

81.1 Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli apprestamenti e gli allestimenti proposti in sede di Offerta tecnica, costituiranno parte integrante delle prestazioni di contratto e saranno prescrittivi e vincolanti per l'esecuzione dei lavori/attività oggetto dell'Accordo Quadro e impegnativi per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali estensioni e/o proroghe eventualmente previste nel corso del contratto stesso. Non saranno accettate dalla Committente successive variazioni.

81.2 Successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula contrattuale la Committente verificherà l'implementazione delle migliorie che l'Appaltatore si è impegnato ad offrire per l'espletamento dell'Appalto. Tale verifica avverrà prima della consegna dei lavori secondo quanto previsto all'art. 13. La Committente vigilerà, anche successivamente alla consegna dei lavori, sul completamento (se previsto) e sul mantenimento delle soluzioni proposte in sede di Offerta tecnica attraverso verifiche periodiche, che potranno essere ripetute a discrezione della stessa Committente in qualsiasi momento della durata dell'Appalto.

81.3 Gli impegni assunti con l'offerta tecnica dall'Appaltatore costituiscono di fatto ulteriori obbligazioni rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, ed eventualmente costituiscono incremento/miglioramento alle quantità minime inderogabili.

81.4 La verifica con esito negativo di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica comporterà, nella fase

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

“ante-stipula” la revoca dell’aggiudicazione, mentre il mancato o inesatto assolvimento degli impegni assunti con l’offerta tecnica emersa a valle della stipula contrattuale e quindi nel corso della gestione dell’Appalto, comporterà l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, fermo restando il diritto della Committente di risolvere in danno il contratto (ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del presente Capitolato).

ART. 82 OBBLIGHI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

- 82.1 Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori, l’Appaltatore dovrà assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, propedeutici e successivi alla consegna dei lavori secondo le scadenze di seguito fissate. Il rispetto di tali scadenze assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto essendo previste penalità in caso di inadempienze.
- 82.2 La Committente accerterà in contraddittorio con l’Appaltatore che tutti gli adempimenti necessari alla messa a regime a carico dell’Appaltatore siano rispettati nei tempi di seguito previsti. Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste di seguito comporterà l’applicazione delle relative penali di cui al presente Capitolato.
- 82.3 La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto (ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del presente Capitolato) o revocare l’aggiudicazione, in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo per cause dovute all’Appaltatore.
- 82.4 Il mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna lavori entro la scadenza relativa al successivo art. 82.5, darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
- 82.5 L’Appaltatore dovrà rispettare gli adempimenti e le scadenze temporali, misurate tutte in giorni naturali e consecutivi, previste ai seguenti punti trasmettendo tutta la documentazione in accordo con la tempistica di seguito indicata:

1- ENTRO 10 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMITTENTE SULL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA DELL’APPALTO:

Organizzazione dell’Appaltatore

- atto di nomina del Referente dell’Appaltatore/Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina, e relativa Procura Speciale con sottoscrizione autenticata, in originale o copia conforme all’originale;
- atto di nomina dei Direttori di cantiere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina, in originale o copia conforme all’originale contenente una nota descrittiva dell’incarico (sottoscritta per accettazione dello stesso Direttore di Cantiere) nella quale dovranno essere riportate: le deleghe operative, la nomina a preposto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e preveda l’esclusività per il coordinamento delle

attività dell'Appalto, il perimetro territoriale coperto ed il numero medio di squadre esecutrici di cui assume la responsabilità organizzativa (non superiore a 5 squadre), comprese eventuali squadre delle imprese Subappaltatrici;

- consegnare alla Committente il documento organizzativo di cui al precedente art. 74 comma 9 del presente Capitolato e relative mansioni (Organigramma) con l'indicazione obbligatoria dei nominativi dei seguenti responsabili:
 - *Referente Pianificazione;*
 - *Referente tecnico Contabile*
 - *Referente sicurezza cantieri*
 - *Referente Informatico*
 - *Referente Gestione Licenze*
- consegnare i curricula di tutte le risorse individuate dall'art.74 del presente Capitolato, evidenziando che i curricula dei Direttori di Cantiere devono essere corredati di nota descrittiva dell'incarico e attestazione di formazione di preposto;
- produrre (in originale) i contratti sottoscritti con il service provider per i servizi di connettività ad internet del data center dell'azienda e dei dispositivi mobili-secondo quanto prescritto nell'Elaborato "EL.11 Specifiche tecniche sistema informatico e disposizioni riguardanti i test funzionali", facente parte del Progetto del presente Accordo Quadro;
- allestire su uno dei Comuni del presente appalto, almeno una sede operativa idonea a svolgere le funzioni di Centro Unico di Coordinamento (CUC);
- fornire alla Committente la documentazione amministrativa/autorizzativa in base al quale si utilizza l'immobile individuato (Atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.);
- approntare l'infrastruttura tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata delle attività (gestione e dispatching) sia delle postazioni fisse, che delle postazioni mobili. L'appaltatore dovrà inoltre dotarsi di tecnologie e servizi idonei alla comunicazione fra il Data Center aziendale ed il Data Center della Committente in conformità a quanto prescritto nel Disciplinare relativo allegato al presente Capitolato;
- fornire alla Committente il numero di postazioni e le caratteristiche dell'hardware installato che dovranno essere conformi a quelle proposte in offerta tecnica e comunque con caratteristiche prestazionali non inferiori a quanto prescritto nel Disciplinare relativo
- comunicare alla Committente i nominativi del personale docente che si occuperà della formazione degli operatori e dei pianificatori e renderli disponibili per la fase di formazione a cura del Committente e prevista nel Disciplinare relativo

Personale e mezzi

- consegnare alla Committente l'elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del Contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale copia digitale del tesserino identificativo delle risorse impiegate in cantiere e le altre informazioni richieste dalla Direzione Lavori, o da altre strutture di

supporto alla Committente. Si evidenzia che nella documentazione trasmessa dall'Appaltatore e fornita secondo il template predisposto dalla Committente, deve essere contenuto il dettaglio dei capi-squadra (Team Leader) e dei pianificatori che si occupano di attribuire i task dal Centro Unico di Coordinamento, a cui associare le utenze/licenze SAP ECC, WM/SAM, VPN e SIM; certificati di idoneità di mansione dei lavoratori rilasciati dal medico competente (lett. a - comma 1 - art.18 D.Lgs 81/2008), in originale o copia conforme;

- consegnare l'elenco dei saldatori che dovranno possedere un certificato in corso di validità, emesso da un Ente terzo, in accordo alla norma UNI EN 287-1 1993/A1 valido per il processo di saldatura, il gruppo di materiali ed i diametri che dovranno saldare. Gli operatori per la saldatura ad arco sommerso dovranno possedere un certificato in corso di validità, emesso da un Ente terzo, in accordo alla norma UNI EN 1418, con specificata sigla identificativa e campo di validità della qualifica posseduta;
- consegnare elenco dei certificati di idoneità alla mansione di ciascun lavoratore rilasciati dal medico competente;
- consegnare elenco degli addetti alle emergenze primo soccorso ed antincendio, con i relativi attestati di frequenza ai corsi di formazione, in originale o copia conforme (lett. b - comma 1 - art.18 D.Lgs 81/2008);
- consegnare elenco dei lavoratori incaricati del ruolo di preposto aziendale, con relativo atto di nomina e attestato di frequenza ai corsi previsti dalla normativa vigente;
- l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati per l'espletamento dei lavori previsti in appalto;
- copia dei libretti di circolazione degli automezzi;
- copia del contratto assicurativo degli automezzi e mezzi di sollevamento (RCT);
- i certificati di conformità delle attrezzature e delle macchine (libretto di uso e manutenzione) in originale o in copia conforme;
- comunicare alla Committente il numero di utenze/licenze SAP ECC, WM/SAM, VPN e SCHEDE SIM necessario, ovvero il numero dei capo-squadra (TEAM LEADER) abilitati all'invio, attraverso apposito device, dello stato della lavorazione sul Sistema Informatico Gestionale condiviso ed il numero di pianificatori che si intende utilizzare, secondo quanto previsto nell'Elaborato EL.11.

Sedi e magazzini

- elenco sedi e magazzini
- schede Accettazione materiali;
- comunicazione dei dati relativi alla scarica presso la quale si intendono smaltire i rifiuti prodotti con l'indicazione del prezzo unitario ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa;

Sicurezza

- trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza (art. 96 D.Lgs 81/2008);

- documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti in materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto” e, qualora l’Appaltatore intenda avvalersi di altra Ditta abilitata, richiesta di sub appalto da sottoporre alla Stazione Appaltante;
- documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti ai sensi del DPR 177/2011, per l’esecuzione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- atto di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (lett. b - comma 1 - art.17 D.Lgs 81/2008), in originale o copia conforme;
- atto di nomina del medico competente, in originale o copia conforme (lett. a - comma 1 - art.18 D.Lgs 81/2008);
- atto di elezione e/o nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in originale o copia conforme;
- verbali di consegna dei D.P.I. ai singoli lavoratori, in originale o copia conforme (art. 78 D.Lgs 81/2008).

2- ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMITTENTE SULL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

Allestire, su uno dei Comuni rientranti nel Lotto di competenza:

- almeno n°1 centro operativo idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, conduzione operativa e di servizio per il personale;
- almeno n°1 magazzino presso le proprie sedi (o in luoghi diversi ritenuti adatti), idoneo ad assicurare, in qualsiasi momento, tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali, ubicati sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard richiesti; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo;
- aver completato l’esecuzione dei test funzionali del sistema informatico WFM ad esclusione di quelli che hanno dato esito negativo e di cui sia già stata fissata una nuova sessione di test da completare comunque entro la consegna dei lavori;

3- ENTRO 20 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMITTENTE SULL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI:

- conseguire con esito positivo la verifica di idoneità tecnico-professionale (in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori previsti dall’Appalto;
- conseguire con esito positivo la verifica di rispondenza tra quanto realizzato e messo a disposizione e quanto previsto in sede di offerta tecnica. Per sub-criteri dell’offerta tecnica in cui l’Appaltatore si è impegnato a fornire migliorie e/o risorse e/o mezzi aggiuntivi rispetto a quanto definito come “minimi” nel presente Capitolato, la verifica sarà effettuata all’avvio dei lavori e nel corso dell’Appalto. Per i sub-criteri relativi ad offerte migliorative riscontrabili solo in fase esecutiva, saranno effettuati dalla Committenza appositi controlli nel corso dell’Appalto;
- consegnare alla Committente copia sottoscritta dell’avvenuta denuncia del Contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) anche per conto dei subappaltatori.

4- ENTRO 15 GIORNI DALLA CONSEGNA DEI LAVORI

- conseguire con esito positivo la verifica di idoneità tecnico-professionale (in capo all'Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori previsti dall'Appalto nel periodo di regime ed in considerazione al numero minimo di Ordinativi di Lavoro da eseguire contemporaneamente di cui all'art. 96 del presente Capitolato;
- conseguire con esito positivo la verifica di piena rispondenza di tutti i contenuti riportati in offerta tecnica.

ART. 83 ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

83.1 Oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensati con i prezzi di appalto, e quindi valutati dallo stesso Appaltatore in sede di offerta, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Dotazioni, attrezzi, spese generali

- ogni onere e spesa per garantire, per l'intera durata del Contratto, H24, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in sicurezza della pavimentazione stradale interessata dall'intervento;
- le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati; laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori.;
- il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attività in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
- la dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria, es. (Geofono e Correlatore), per la puntuale individuazione delle perdite idriche, anche occulte, ed il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati es. (Allineatore e Metal detector);
- gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e delle attività, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
- l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione delle attività e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, l'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
- l'installazione, presso i propri uffici e/o sedi (centri di coordinamento, centri operativi), di tutte

- le dotazioni (hardware e software) idonee per la trasmissione di documenti e per le tutte le comunicazioni ordinarie ed urgenti con la Committente;
- ogni onere e spesa per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
- la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
- le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture prefabbricate adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
- ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
- il pagamento diretto di eventuali "verbali di accertamento di violazioni" e "penali" elevati dal Comune per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di cavi stradali;
- gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge;

Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell'esecuzione delle attività

- l'organizzazione del cantiere: l'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di eventuali strutture prefabbricate per cantieramento, uffici operativi ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entità degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisoriale e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attività;
- l'apposizione in cantiere di tabelle con l'indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori;
- lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all'Appaltatore;
- l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

corrispondenza di periodi di ferie e festività;

- l'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
- l'onere, ove richiesto dalla D.L., di effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente "ante operam" e "post operam" nonché del monitoraggio dei cedimenti strutturali, sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell'area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
- la fornitura di fotografie documentarie (comprendenti di indicazioni che consentano il rilievo di misure) degli interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovrà essere fornita alla Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo finale;
- la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo;
- le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;
- la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione delle attività, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti gli interventi commissionati;
- tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla Committente.

Tutela dei lavoratori

- l'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all'assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l'obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
- il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda l'apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l'osservanza del Codice della Strada, nonché delle norme regolamentari e delle prescrizioni delle competenti Autorità, e di quelle sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate, dai VV.UU. o da Enti preposti.

83.2 È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

TITOLO II

ESECUZIONE LAVORI

ART. 84 DIMENSIONAMENTO RISORSE IN BASE ALLA NATURA DELL'APPALTO

I lavori previsti nell'ambito del presente Accordo Quadro sono finalizzati alla manutenzione, pronto intervento, rifunionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di qualsiasi diametro e materiale, e sugli edifici delle sedi e degli impianti gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A.

In ragione della natura e della specificità dell'appalto nonché dei tempi di esecuzione stabiliti dagli *Standard Level Agreement*, e così come previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto si svolgeranno indistintamente su tutti i Comuni ricompresi nell'appalto e, per ciascun Comune, su più cantieri anche contemporanei.

L'Appaltatore dovrà pertanto impiegare e rendere disponibile per tutta la durata dell'Appalto una struttura organizzativa ed un numero di risorse e di mezzi d'opera idonei ad assicurare la contemporanea esecuzione degli interventi commissionati in tutti i Comuni ricompresi nell'appalto e per ciascun Comune su più cantieri contemporanei.

ART. 85 DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA

L'Appaltatore dovrà operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell'appalto di cui al presente Capitolato.

Al fine di accompagnare l'Appaltatore nella fase iniziale di "*Messa a Regime*" per tutte le attività oggetto del presente Capitolato e sull'intero Lotto di competenza, è previsto un periodo transitorio di avviamento della durata di **90 (novanta)** giorni dalla data di consegna dei lavori.

La Committente si riserva la facoltà di variare la durata del periodo di avviamento e la consistenza ed il perimetro delle porzioni del Lotto di intervento consegnate nelle due fasi descritte nel prosieguo del presente articolo senza che l'Appaltatore possa perciò sollevare eccezioni o richiedere indennizzi di alcun genere.

Anche nel periodo transitorio di avviamento, a meno di preventivi accordi con la Committente, gli Ordinativi di Lavoro saranno inoltrati all'Appaltatore esclusivamente attraverso il sistema di gestione informatica dell'appalto.

In tale periodo la Committente procederà alla graduale consegna all'Appaltatore degli Ordinativi di Lavoro relativi a tutte le tipologie di attività previste in Contratto ricadenti nelle aree di intervento di seguito riportate, a titolo indicativo, che potranno variare, in termini di consistenza e di perimetro, in base alle necessità di esercizio della Committente, previo preavviso all'Appaltatore di 30 (trenta) giorni:

FASE 1: Avviamento appalto (primi 90 gg. dall'avvenuta consegna dei lavori)

Tutti i Comuni rientranti nel perimetro del Lotto di riferimento dell'Appalto a meno di ulteriori perimetrazioni introducibili ad insindacabile giudizio dalla Committente e comunicate con adeguato anticipo all'Appaltatore.

Nel periodo transitorio, consistente nella fase iniziale dell'appalto (0-90 giorni dalla consegna lavori), al fine di favorire l'avvio a regime all'Appaltatore per tutte le attività oggetto del presente Capitolato, saranno previste condizioni speciali e transitorie come in appresso dettagliate e specificate:

Nel periodo transitorio denominato “**FASE 1**”, la cui durata prevista, salvo diverse indicazioni della Committente, è di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, al fine di pervenire alla messa a regime dell'Appalto, la Committente stabilisce, la percentuale minima degli interventi la cui esecuzione dovrà avvenire con tempi congruenti ai singoli SLA (2h-12h-24h-72h), nel rispetto dei KPI definiti nell'EL. 21 Livelli di Servizio e Penalità, stabilendo al contempo che tutti gli interventi dovranno comunque essere ultimati entro definite deroghe temporali agli SLA (24h,36h,96h) come illustrato nella tabella di seguito riportata:

INTERVALLI FASE 1	ROSSA G_T1 (SLA 2H)	(*)ARANCIONE G_T2 (SLA 12H)		GIALLA G_T3 (SLA 24H)		VERDE G_T4 (SLA 72H)	
	2h	12h	24h	24h	36h	72h	96h
0 - 30 GG.	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=50%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=50%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=50%	KPI ₁ =100%
31 - 60 GG.	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=60%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=60%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=60%	KPI ₁ =100%
61 - 90 GG.	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=80%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=80%	KPI ₁ =100%	KPI ₁ >=80%	KPI ₁ =100%

Esempio:

- ✓ nell'intervallo temporale 0-30gg tutti gli interventi con SLA 12 h (priorità arancione) (*) dovranno essere eseguiti nella misura di almeno il 50% entro le 12 h mentre i restanti interventi potranno avere termine entro e non oltre le 24h;
- ✓ nell'intervallo temporale successivo che va dal 31-60gg tutti gli interventi con SLA 12 h (priorità arancione) (*) dovranno essere eseguiti nella misura di almeno il 60% entro le 12 h mentre i restanti interventi potranno avere termine entro e non oltre le 24h;
- ✓ nell'intervallo temporale successivo che va dal 61-90gg tutti gli interventi con SLA 12 h (priorità arancione) (*) dovranno essere eseguite nella misura di almeno l'80% entro le 12 h mentre i restanti interventi potranno avere termine entro e non oltre le 24h;

Già nel periodo transitorio, la Committente verificherà che la disponibilità di personale e mezzi sia sufficiente ad affrontare i valori di livello di servizi minimi stabiliti e sopra indicati per le condizioni di avviamento (Fase 1). A tal proposito si precisa che le verifiche interesseranno anche le dotazioni minime di mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza in dotazione ad ogni squadra che dovranno essere del tutto analoghe a quella delle quadre operanti in condizioni di regime (Fase 2).

FASE 2: Messa a regime Appalto (dal 91° giorno dalla consegna dei lavori)

Al termine del periodo transitorio di avviamento (FASE 1) dovranno essere raggiunte le condizioni di regime nell'intero Lotto di competenza dell'appalto.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

Al termine del periodo denominato “FASE 2” e per l’intera durata dell’Appalto, ovvero una volta raggiunto il pieno regime, l’Appaltatore, dovrà assicurare l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste, garantendo in particolare, per ciascuna tipologia di attività, il rispetto dei livelli di servizio minimi stabiliti richiamati nell’EL. 21 Livelli di Servizio e Penalità.

In funzione delle fasi sopra indicate, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di personale e mezzi che permetta di ottemperare sempre alle richieste della Committente e comunque mai inferiore al numero di risorse e mezzi necessari ad eseguire contemporaneamente il numero di Ordinativi di Lavoro commissionati dalla Committente.

ART. 86 AFFIDAMENTO DELLE COMMESSE DI LAVORI

- 86.1 L’affidamento dei lavori richiesti all’Appaltatore nell’ambito dell’Accordo Quadro avverrà, di volta in volta, attraverso l’emissione di singoli **Ordini di Lavoro** (ODL), gestiti tramite il sistema informatico gestionale descritto nell’Elaborato EL.11, nei quali saranno stabiliti l’esatto oggetto dell’Ordinativo ed il tempo utile per l’ultimazione delle attività in esso previste.
- 86.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di completare la pianificazione nel sistema informatico gestionale condiviso con la Committente e descritto nell’Elaborato EL.11, di tutti i lavori. Tale pianificazione dovrà indicare, per ogni singolo lavoro, il personale ed i mezzi che si intende impiegare e, nel caso di assenza di indicazioni da parte della pianificazione della Committente, in accordo con la Direzione Lavori, dovranno essere indicati i tempi previsti per l’intervento.
- 86.3 Nel caso di indisponibilità del sistema informatico gestionale, al fine di ammettere in contabilità le lavorazioni condotte fuori sistema sarà necessario effettuare una comunicazione preventiva denominata “**Richiesta preventiva fuori sistema**” ed una successiva comunicazione di “**consuntivazione attività fuori sistema**”. Le comunicazioni dovranno essere codificate nel seguente format ed inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Direttore dei Lavori e, per conoscenza, al Direttore Operativo e alla competente Unità Contabilità della Committente:

Richiesta preventiva fuori sistema

Oggetto: AFS - ODL 9xxxxxxxxx – ODA 42yyyyyyyy –

Il corpo del messaggio dovrà contenere le motivazioni del fuori sistema e gli eventuali screen shoot degli errori che hanno generato l’esigenza.

Consuntivazione attività fuori sistema.

Oggetto: CFS - ODL 9xxxxxxxxx – ODA 42yyyyyyyy – Il corpo del messaggio dovrà contenere:

Pianificazione Impresa, Risorse e Mezzi

Giorno ed ora di inizio lavori

Giorno ed ora di inizio e fine di eventuali sospensioni

Giorno ed ora di fine lavori

- 86.4 Dovranno essere caricati a sistema tutti gli allegati necessari alla successiva consuntivazione dell'attività. L'aggiornamento delle attività a sistema dovrà avvenire entro 3 gg dalla data di esecuzione della lavorazione.
- 86.5 Prima dell'inizio dei lavori di ciascun Ordinativo, l'Appaltatore è tenuto ad indicare alla Committente il nominativo dell'effettivo esecutore dell'opera (Appaltatore, consorzio esecutore o subappaltatore autorizzato). Come riportato nell'art. 54 del presente Capitolato, nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del Contratto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici, ma l'attività oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potrà essere affidato ad una sola impresa (Appaltatrice o Subappaltatrice) ed ogni Ordinativo di lavoro sarà intestato ad un unico operatore economico.
- 86.6 L'Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all'esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di più Imprese esecutrici, dovrà fornire adeguata motivazione e comunicare con adeguato anticipo alla Committente, qualora ricadano le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 86.7 È facoltà della Committente rifiutare la richiesta dell'Appaltatore ed in questo caso l'intervento dovrà comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell'Appaltatore nessuna attività potrà essere avviata senza che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione abbia dato il suo benestare. Il tempo utile per l'esecuzione dell'attività decorrerà dal nulla osta all'esecuzione dei lavori da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che, a meno dei casi particolari previsti dal comma 6 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., viene rilasciato a valle della redazione del PSC e la relativa approvazione del POS presentato dall'Impresa esecutrice.
- 86.8 Al fine di garantire l'esecuzione dell'intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o neve, l'Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione di una squadra con le macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se ciò dovesse comportare lo spostamento di una squadra già operante in altra attività all'atto della disposizione impartita dalla Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere), senza che ciò dia diritto allo stesso per compensi accessori.

ART. 87 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

- 87.1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.
- 87.2 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalità previste nel presente Capitolato.

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

- 87.3 La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 87.4 Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, la stessa potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.
- 87.5 Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi fatta salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
- 87.6 Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

ART. 88 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

- 88.1 Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori ed i suoi assistenti, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori per controllare la buona e puntuale esecuzione dell'opera e provvedere:
- agli accertamenti in corso di esecuzione in merito all'installazione del cantiere ed al rispetto dei requisiti di sicurezza;
 - alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;
 - alla rilevazione e misurazione delle lavorazioni eseguite;
 - alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell'opera;
 - alla verifica del rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica dall'Appaltatore in sede di gara.
- 88.2 Sarà comunicato all'Appaltatore, tramite apposite comunicazioni, l'impiego di ulteriore personale tecnico a supporto della Direzione dei Lavori incaricato di svolgere controlli in corso d'opera. Tale personale potrà successivamente accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori.
- 88.3 La Direzione Lavori avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere l'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.
- 88.4 Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Direzione Lavori nell'esercizio delle sue facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.

- 88.5 La Direzione Lavori a mezzo dei propri incaricati redigerà, in contraddittorio con l'Appaltatore, appositi verbali di accertamento, anche in forma digitale, nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate. L'Appaltatore potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sarà tenuto a provvedere immediatamente alla eliminazione delle anomalie riscontrate.
- 88.6 L'esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d'opera, il rispetto delle quantità minime sopra indicate e l'analisi dei relativi risultati non esimono l'Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate e costituiscono condizione indispensabile per l'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ad eccezione del primo.
- 88.7 Dal giorno dell'ultimazione di ciascun intervento e fino all'approvazione del Certificato di Collaudo definitivo l'Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Committente. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procederà d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

RIPRISTINI STRADALI

- 88.8 Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a dare visibilità della buona esecuzione dei ripristini stradali mediante controllo puntuale dei singoli interventi. Per ogni intervento l'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le Normative ed i Regolamenti territorialmente competenti. Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.
- 88.9 La Direzione dei Lavori, su proposta dell'Appaltatore, sceglierà la Ditta/Laboratorio Certificato di suo gradimento per l'esecuzione di saggi e prove che riterrà opportune, a totale onere e spesa dell'Appaltatore, nella misura stimata non inferiore a:

TIPO DI PROVA	QUANTITA' MINIMA
Verifica assenza cedimenti dei ripristini stradali (superficie finita perfettamente piana) per riparazioni su opere a rete (idrica, fognaria)	n. 15 interventi eseguiti/mese
Carotaggio dei ripristini stradali (spessore e caratteristiche dello strato di binder e del tappetino di usura)	n. 15 interventi eseguiti/mese

L'Appaltatore dovrà collaborare con la Direzione Lavori al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

- 88.10 Per almeno 24 (ventiquattro) mesi i manti stradali dovranno apparire in buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature. L'Appaltatore dovrà perciò

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

provvedere ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli interventi di ricarica eventualmente occorrenti fino all'esecuzione del Collaudo definitivo.

88.11 Le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione dei veicoli, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi previsti dal Contratto e dai vigenti regolamenti dell'ente gestore della strada.

ART. 89 SEDI OPERATIVE

89.1 L'Appaltatore dovrà provvedere ad allestire e mantenere per tutta la durata dell'appalto almeno:

- n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di Centro Unico di Coordinamento (CUC), pianificazione e schedulazione dei lavori;
- n°1 centro operativo idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività di lavori, nonché di servizio per il personale;
- n°1 magazzino presso le proprie sedi (o in luoghi diversi ritenuti adatti) idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

89.2 I locali su elencati saranno ubicati sul territorio dei Comuni oggetto degli interventi di cui al presente Accordo Quadro, in maniera adeguata al soddisfacimento delle performance richieste all'Appaltatore.

89.3 La sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo, i relativi oneri sono compensati nei prezzi di appalto.

89.4 La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine darà diritto alla Committente alla risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 90 PERSONALE IMPIEGATO

90.1 L'Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dai propri Piani di Sicurezza e tutto ciò che la Committente potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l'incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l'integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.

90.2 In particolare, per alcune delle attività di seguito indicate il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro può essere oggetto di attività che si svolgeranno in luoghi confinati. A tal proposito l'impresa si impegna, con la sottoscrizione del contratto d'Appalto, a fornire ad ogni squadra impegnata nell'appalto di idonea strumentazione di rilevazione e misura di gas e ossigeno. Inoltre, l'Impresa dovrà fornire, in sede di verifica dell'idoneità tecnico professionale:

- Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracature, sistema "scappa-scappa" / autorespiratore);
- Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell'offerta la seguente strumentazione:

- strumentazione multigas di rilevazione e misura di gas/ossigeno e relativo sistema di taratura periodica;
- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell'aria;
- idonea attrezzatura per il recupero degli operatori dai luoghi confinati;
- dispositivi anticaduta;
- attrezzatura treppiede;
- lampade idonee per l'uso in ambienti confinati;
- Evidenza dell'esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati;
- Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;
- Dichiarazione di conoscere e di aver diffuso al proprio personale incaricato sia della pianificazione, che dell'attuazione delle misure di sicurezza dei lavori affidati, le informazioni rese dalla Committente in materia di ambienti confinati.

90.3 Nel caso si configurasse la necessità di intraprendere una lavorazione in cui si prevede la presenza di questo rischio è fatto obbligo all'impresa contattare preliminarmente la Committente e comunque ottemperare alle procedure/Istruzioni operative della Committente in materia di ambienti confinati. Si rimanda all'art. 66 del D.lgs. 81/2008.

90.4 In considerazione della natura delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori, al fine di consentire le necessarie verifiche, la dotazione dei mezzi e la composizione e numero delle squadre tipo necessarie all'esecuzione delle attività, nel rispetto dei valori minimi e delle scadenze indicati nel presente articolo e nell'offerta tecnica, con la cadenza temporale indicata all'art. 28 del presente Capitolato.

90.5 Le verifiche della Direzione dei Lavori relative alla dotazione dei mezzi e alla composizione e numero delle squadre tipo necessarie all'esecuzione delle attività, saranno effettuate con l'ausilio del sistema informatico gestionale condiviso tra le Parti.

ART. 91 COMPOSIZIONE TIPOLOGICA SQUADRA E DOTAZIONI

91.1 L'Appaltatore dovrà impiegare e rendere disponibile per tutta la durata dell'Appalto una struttura organizzativa ed un numero di risorse e di mezzi d'opera idonei ad assicurare la contemporanea esecuzione degli interventi commissionati in tutti i Comuni ricompresi nell'appalto e, per ciascun Comune, su più cantieri contemporanei

91.2 Ogni squadra dovrà essere composta da un numero di operai, idoneo per numero e qualifica, allo svolgimento dei lavori affidati. Sarà cura dell'Appaltatore, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, definirne la composizione, in funzione delle diverse tipologie di interventi affidati la dotazione dei mezzi ed attrezzature più idonee allo svolgimento delle fasi lavorative di cantiere nel rispetto delle prescrizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

91.3 È fatto obbligo all'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. di

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------

individuare per ogni squadra e per ogni intervento, idoneo personale con regolare attestazione per addetto al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze oltre ai necessari requisiti per l'esecuzione di interventi in "Ambienti confinati" di cui al D.P.R. n. 177/2011.

L'Appaltatore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente documento "Capitolato", che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole sotto riportate:

Art. 2.2. (gerarchia delle fonti contrattuali); Art. 2.3. (prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento); Art. 2.4 (obbligo e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori); Art. 2.6. (interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente); Art. 3.2 (obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte); Art. 3.5 (obbligo dell'Appaltatore di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi); Art. 3.9 (facoltà della GORI di non procedere all'aggiudicazione); Art. 10.5 (Facoltà della Stazione Appaltante di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza); Art. 10.7 (obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate e di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate); Art. 10.9 (facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori); Art. 11.10 (obbligo dell'Appaltatore di giustificare la provenienza effettiva dei materiali); Art. 11.13 (obbligo dell'Appaltatore di allontanare dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori i materiali rifiutati dalla Stazione Appaltante); Art. 11.16 (libertà della Stazione Appaltante di eseguire forniture dirette di materiali e di scorporarli dall'appalto); Art. 11.17 (impossibilità per l'Appaltatore di chiedere maggiori somme in caso di fornitura di materiali di provenienza e qualità diversi); Art. 11.18 (facoltà del Direttore dei lavori di rifiutare la proposta di sostituzione dei materiali); Art. 11.19 (esclusione del diritto dell'Appaltatore ad un aumento dei corrispettivi pattuiti nel caso di impiego di materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata); Art. 11.24 (obbligo dell'Appaltatore di pagare le spese sostenute per le prove di accettazione dei materiali); Art. 12.2 (facoltà del Committente di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione in caso di mancata costituzione della garanzia definitiva da parte dell'Appaltatore); Art. 12.3 (responsabilità dell'appaltatore per danni causati a persone e/beni nonché per fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi); Art. 12.7 (responsabilità dell'Appaltatore nel caso in cui le polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste all'art. 12); Art. 12.9 (riconoscimento dell'Appaltatore a GORI s.p.a. del diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi addebitandone le spese all'Appaltatore); Art. 13.4 (facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alla seconda convocazione per la consegna dei lavori; esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione ad una eventuale nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori); Art. 13.6 (modalità di formalizzazione e iscrizione delle riserve nel verbale di consegna lavori derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello di progetto. Inammissibilità delle riserve in caso di mancato rispetto delle modalità di iscrizione ivi previste e nel caso di mancata riproposizione delle stesse nel registro di contabilità lavori); Art. 14.4 (assenza di limiti o riduzioni alla piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore dovuti all'eventuale presenza sul luogo dei lavori del personale della Committente di direzione e sorveglianza, nonché all'eventuale

approvazione di opere, disegni, calcoli per l'accettazione dei materiali); Art. 14.5 (obbligo dell'Appaltatore in ogni caso di risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori); Art. 14.6 (modalità di pagamento al Committente, da parte dell'Appaltatore, degli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale); Art. 14.8 (facoltà della GORI di esigere il cambiamento del rappresentante dell'Appaltatore); Art. 14.10 (facoltà della GORI di richiedere il potenziamento delle squadre operative, maestranze e fronti di cantiere); Art. 14.11 (facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori in circostanze speciali senza corrispondere all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo); Art. 14.12 (responsabilità civili e penali dell'Appaltatore per eventuali incidenti o danni dipendenti da ritardo nell'esecuzione dei lavori o mancata esecuzione degli stessi); Art. 14.14 (obbligo dell'Appaltatore di ripristinare la pavimentazione stradale); Art. 14.19 (obbligo dell'Appaltatore di assumere le informazioni relative ai sottoservizi); Art. 14.20 (impossibilità dell'Appaltatore di invocare maggiori costi in funzione della frequenza di rinvenimento delle interferenze; responsabilità diretta dell'Appaltatore per danneggiamento dei sottoservizi); Art. 14.21 (impossibilità dell'Appaltatore di vantare compensi, rimborsi o indennizzi per variazioni ai lavori apportate di sua iniziativa e per la demolizione dei lavori eseguiti in difformità); Art. 14.22 (esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per eventuali danni, sinistri ed incidenti riconducibili alle lavorazioni effettuate); Art. 16 (sospensioni e proroghe); Art. 17 (disciplina delle penali); Art. 19.2 (assenza di ulteriori compensi all'Appaltatore per la predisposizione del programma esecutivo dei lavori); Artt. 19.3, 19.4 e 19.5 (penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini utili fissati dal Contratto); Art. 20.3 (non incidenza delle cause di cui all'art. 20.1 e 20.2 ai fini della richiesta di proroghe o sospensioni dei lavori, disapplicazione delle penali o risoluzione del Contratto); Art. 21 (disciplina delle riserve); Art. 23. (riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso); Art. 24. (presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del Contratto); Art. 26.1 (obbligo dell'Appaltatore di sostituire il suo personale in caso di richieste della Committente); Art. 26.2 (obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne e manlevare la Committente per pretese del personale e collaboratori suoi ed anche dei subappaltatori, subcontraenti e subaffidatari); Art. 26.7 (obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di quanto previsto all'art. 26.6); Art. 27. (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente); Art. 28.5. (onnicomprensività del corrispettivo contrattuale); Art. 28.8 (facoltà del Committente di risolvere il Contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 28); Art. 28.12 (responsabilità dell'Appaltatore in merito agli oneri e obblighi necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali); 29.2. (onnicomprensività nel corrispettivo contrattuale di ogni onere necessario per eseguire le prestazioni); Art. 31.1 (subordinamento dei pagamenti dei corrispettivi ai tempi e modalità di corresponsione e alla effettiva e preventiva erogazione a favore di GORI dei fondi già stanziati dalla Regione Campania per il finanziamento dell'appalto in oggetto); Art. 31.2 (facoltà della GORI di recedere unilateralmente dal contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di revoca e/o mancata effettiva erogazione del finanziamento); Art. 31.7 (decadenza dall'anticipazione del prezzo); Art. 31.8 (escussione della fideiussione prestata dall'Appaltatore per l'anticipazione del prezzo); Art. 32.11 (diritto della Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione); Art. 36.2 (omnicomprensività, nel corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori a corpo, delle spese occorrenti per dare l'opera compiuta

sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali); Art. 37.2 (mancato riconoscimento e relativa contabilizzazione di opere, ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non preventivamente e formalmente autorizzati dal Direttore dei Lavori); Art. 37.3 (omnicomprensività, nel corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori a misura, delle spese occorrenti per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto); Art. 38.8 (obbligo dell'Appaltatore, senza compenso alcuno, di sostituire i propri Rappresentanti, Referenti e/o delegati che non siano di gradimento della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante); Art. 38.14 (mancato riconoscimento e relativa contabilizzazione delle somministrazioni, di noli e delle prestazioni effettuate nei modi e nei termini di cui all'art. 38); Art. 40.8 (facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi inerenti la corretta gestione di tutti i materiali di risulta che gravano sul medesimo Appaltatore); Art. 40.11 (attività a carico dell'Appaltatore e non rimborsabili dalla Stazione Appaltante); Art. 40.13 (autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori della localizzazione e della scelta della discarica); Art. 40.14 (mancato riconoscimento e contabilizzazione degli oneri di smaltimento rifiuti ed applicazioni penali a carico dell'Appaltatore in caso di carenze e/o mancata trasmissione del fascicolo completo da un punto di vista amministrativo e contabile per le spese sostenute); Art. 41.2 (invariabilità dei prezzi contrattuali); Art. 43.2 (onere a carico dell'Appaltatore dello svolgimento di tutte le procedure amministrative e tecniche, anche in sede di contenzioso, per le occupazioni temporanee, asservimenti e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate); Art. 44.1 (variazione delle prestazioni consentite solo previa autorizzazione del Committente; obbligo dell'Appaltatore di rimessa in pristino delle opere nella situazione originale, di eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Committente e di risarcimento danni in caso di inottemperanza obbligo); Art. 45.1 (condizioni di legittimità delle modifiche causate da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione); Art. 46 (disciplina determinazione Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi); Art. 47 (obblighi dell'Appaltatore in tema di sicurezza); Art. 52.1 (obblighi dell'Appaltatore di osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); Art. 52.2 (obbligo dell'impresa esecutrice di comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); Art. 52.5 (responsabilità solidale, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, dell'Appaltatore con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza); Art.52.6 (obbligo dell'Appaltatore di rispetto delle misure anticontagio COVID-19 vigenti); Art. 53.5 (obbligo dell'Appaltatore di assumere per sé ogni responsabilità rispetto ai lavori di bonifica); Art. 53.7 (facoltà della GORI di richiedere il collaudo dei lavori di bonifica, con i relativi oneri a carico dell'Appaltatore); Art. 54.2 (esclusione dell'insorgere di rapporti obbligatori tra Stazione Appaltante e subappaltatore); Art. 54.5 (corresponsione all'Appaltatore dell'importo previsto al netto di quanto corrisposto direttamente al subappaltatore); Art. 55 (impegno dell'Appaltatore ad applicare ai lavoratori le condizioni minime dei contratti collettivi nazionali di lavoro pro tempore vigenti); Art. 55 bis. (verifiche e collaudi); Art. 56.1 (obbligo di comunicazione per iscritto dell'ultimazione lavori da parte dell' Appaltatore al Direttore dei Lavori); Art. 56.2 (penale a carico dell'Appaltatore in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori a lui imputabile); Art. 56.3 (inefficacia del certificato di ultimazione in caso l'Appaltatore non abbia completato le opere accessorie entro il termine assegnato); Art. 56.4 (impossibilità dell'Appaltatore a richiedere indennizzo, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, qualora la causa del ritardo non

sia imputabile alla Stazione Appaltante); Art. 56.5 (decorrenza dalla data del verbale di ultimazione dei lavori del periodo di gratuita manutenzione); Art. 58.1 (facoltà della Stazione Appaltante di presa in consegna parziale o totale delle opere); Art. 58.4 (facoltà della Stazione Appaltante di presa in consegna anticipata-inopponibilità dell'Appaltatore); Art. 58.7 (obbligo dell'Appaltatore alla gratuita manutenzione anche nel caso in cui la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori); Art. 63.1 (comunicazione per accettazione del certificato di collaudo); Art. 63.2 (possibilità dell'Appaltatore di iscrizione esclusivamente di riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo); Art.63.3 (automatica accettazione del certificato di collaudo in caso di mancata sottoscrizione dello stesso nei termini o in caso di sottoscrizione senza riserve); Art. 64 (approvazione del certificato di collaudo – accettazione dell'opera); Art. 65.1 (obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del contratto); Art. 65.2 (impossibilità di iscrizione di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori, né di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere); Art. 65.10 (obbligo per l'Appaltatore di assumere, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI – compresi i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto - ogni più ampia responsabilità civile, amministrativa e penale, nel caso di sinistri e/o incidenti riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore stesso); Artt. 65.11 e 65.12 (obbligo dell'Appaltatore di esonerare, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto); Art. 65.18 (obbligo per l'Appaltatore di informare tempestivamente la GORI per qualsiasi atto di intimidazione nei suoi confronti, pena la risoluzione del Contratto); Art. 65.5 bis (proprietà industriale e commerciale – trasferimento a favore della Stazione Appaltante della proprietà intellettuale dei progetti sviluppata dall'Appaltatore); Art. 67 (obbligo dell'Appaltatore di sorveglianza del cantiere); Art. 69 (spese del Contratto a carico dell'Appaltatore); Art. 71 (designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 72 (responsabilità amministrativa); Art. 73.3. (tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore); Art. 74.1 (obbligo dell'Appaltatore di allestire un Centro Unico di Ingegneria e di Coordinamento); Art. 74.7(obbligo dell'Appaltatore a presentare un documento organizzativo dettagliato sulle modalità di gestione dei lavori affidati in appalto); Art. 75 (obbligo di collaborazione); Art. 76.1 (obbligo dell' Appaltatore di eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte); Art. 76.2 (obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, divieto di sospensione e dilazionamento, rinuncia dell'Appaltatore a qualsiasi diritto possa derivargli dall'articolo 1460 Codice Civile); Art. 77.1 (obbligo dell'Appaltatore di adottare il sistema informatico fornito dalla Committente per la gestione degli Ordinativi di Lavoro relativi al presente Appalto); Art. 77.2 (obbligo dell'Appaltatore di dotarsi di sistemi hardware e software idonei ad interfacciarsi con il sistema gestionale della Committente); Art. 78 (obblighi dell'Appaltatore correlati alla natura di servizio pubblico dell'appalto , alla viabilità e al rispetto dei precetti regolatori); Art. 79.1 (obbligo dell'Appaltatore a fornire alla Committente apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nelle attività, individuando le risorse ritenute fondamentali Key personnel); Art. 79.3 (diritto della Committente alla sostituzione delle risorse qualora ritenga che le stesse non garantiscano la professionalità richiesta dalle

rispettive categorie); Art. 79.5 (obbligo dell'Appaltatore a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato nelle varie attività previste dall'appalto ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori); Art. 80 (obblighi derivati dal rapporto di lavoro); Art. 81.1 (obbligo dell'Appaltatore alla stretta osservanza delle proposte contenute nell'offerta tecnica , divieto di variazioni successive); Art. 81.4 (revoca dell'aggiudicazione in caso di verifica con esito negativo di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica prima della stipula del contratto, applicazione penali e facoltà della Committente di risoluzione del contratto in caso di mancato o inesatto assolvimento degli impegni assunti con l'offerta tecnica dopo la stipula del contratto); Art. 82 (rispetto da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi propedeutici e successivi alla consegna dei lavori); Art. 83.1 (ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte dell'appalto totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore); Art. 85.1 (modalità di espletamento del servizio); Art. 85.10 (diritto di GORI di eseguire con personale proprio e/o appartenente a sue società controllate e/o partecipate, i servizi che riterrà opportuni in tutto il territorio di competenza del presente Appalto, in vigenza del presente contratto e diritto insindacabile di stipulare, per servizi contemplati nel presente capitolato, in vigenza del contratto, contratti anche con altre società di servizi e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell' Appaltatore); Art. 85.11 (obbligo dell'Appaltatore di consegnare, con le modalità e nei tempi stabiliti negli Ordini di lavoro dalla Stazione Appaltante, gli elaborati richiesti e segnalare tempestivamente eventuali impedimenti all'esecuzione a regola d'arte della prestazione); Art. 85.12 (impegno dell'Appaltatore ad eseguire a sua cura e spese e con le modalità e nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante tutti i rifacimenti degli elaborati prodotti che si rendessero necessari per motivi riconducibili anche solo in parte al Contraente stesso); Art. 85.15 (divieto di introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali senza autorizzazione); Art. 86.1.1 (obbligo dell'Appaltatore di sottoporre alla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'attività di progettazione, l'elenco degli elaborati che saranno prodotti per la redazione di ciascun intervento progettato); Art. 86.1.5 (onere dell'Appaltatore di eseguire tutti i rilievi e le indagini necessari alla progettazione); Art. 89 (modalità di determinazione del corrispettivo); Art. 90 (oggetto dei lavori); Art. 91 (modalità di affidamento delle commesse di lavoro); tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti. Art. 93.1 (obbligo dell'Appaltatore al rispetto di tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dalla Committente); Art. 93.2(facoltà della Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto); Art. 93.4 (diritto della Committente di procedere direttamente alla esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi fatta salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile); Art. 94 (controlli in corso d'opera); Art. 95 (obbligo di allestire e mantenere per tutta la durata dell'appalto sedi operative idonee); Art. 96 (obbligo dell'Appaltatore di fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008); Art. 97 (altri oneri a carico dell'Appaltatore).

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]

EL.20	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 2
-------	-------------------------------	-------